



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale

Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici

CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE – UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER L'INFORMATICA, LE TELECOMUNICAZIONI E GLI IMPIANTI TECNICI, AVENTE AD OGGETTO “L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA INFRASTRUTTURA HARDWARE DEL CRAIM (CENTRO RICERCHE ANALISI IMMAGINI MULTIMEDIALI), CON CORRELATI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, ADDESTRAMENTO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA EVOLUTIVA, NONCHÉ “HELP-DESK” PER UN ARCO TEMPORALE DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI”, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL D. LGS.VO NR. 36/2023, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI - ID 2681 (N. INIZIATIVA 3715649)

Cig A0334C7481

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI.....	4
1.1 Premessa	4
1.2 Perimetro Nazionale di sicurezza cibernetica.....	4
1.3 Luogo di esecuzione dell'appalto	4
1.4 Documentazione di gara e reperimento della stessa	4
1.5 Responsabile Unico del Progetto e referente di gara	5
1.6 Durata massima della procedura	6
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	6
2.1 Il Sistema	6
2.2 Dotazioni tecniche	8
2.3 Identificazione.....	9
2.4 Comunicazioni	9
2.5 Richiesta d'informazioni e chiarimenti relativi all'Appalto Specifico	9
2.6 Lingua della documentazione da produrre	10
2.7 Codici identificativi della gara	6
2.8 Comunicazioni e informazioni all'A.N.A.C. e Registrazione al "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)"	10
2.8.1 Comunicazioni	12
2.8.2 Comunicazioni con la Stazione appaltante non veicolate dal "Sistema"	12
2.9 Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione	13
3. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA	13
3.1 Oggetto	13
3.2 Valore a base d'asta.....	13
3.4 Suddivisione in Lotti	14
3.5 Opzioni e rinnovi.....	14
3.6 Valore stimato appalto	14
3.7 Clausola di revisione dei prezzi	15
3.8 Sicurezza.....	15
3.9 Clausola sociale	15
3.10 Sopralluoghi.....	16
4. INVITO	16
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	18
6. FATTURATI DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO E REQUISITI DI ACCESSO	22
6.1 Fatturati di ammissione e ulteriori requisiti di accesso alla gara	22
6.2 Avvalimento	25
7. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	29

8. CONTENUTO DELL’OFFERTA.....	31
8.1 Documentazione amministrativa (Busta amministrativa)	31
8.1.1 Imposta di bollo	31
8.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione	32
8.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore.....	33
8.4 Pagamento del contributo all’ANAC.....	38
8.5 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.	39
8.6 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni	38
8.7 Soccorso istruttorio.....	39
8.7.1 Soccorso istruttorio procedimentale	42
8.8 Offerta Economica	38
9. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI	44
10. AGGIUDICAZIONE E ULTERIORI VINCOLI.....	44
10.1 Criterio di aggiudicazione	44
10.2 Ulteriori regole e vincoli	44
11 FASE DI AGGIUDICAZIONE	46
11.1 Documentazione Amministrativa.....	46
11.2 Valutazione offerta economica	46
12 ANOMALIA, COMPROVA REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA ED AGGIUDICAZIONE.....	47
12.1 Anomalia.....	47
12.2 Comprova dei requisiti di accesso alla gara.....	47
12.3 Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto.....	48
13. SUBAPPALTO	50
14. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE.....	50
14.1 Disciplina transitoria per gli operatori economici già ammessi alla precedente edizione dello “SDAPA” in vigenza del D.lgs.vo nr. 50/2016.....	53
15. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	53
16. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO...55	55
17. ACCESSO.....	55
18. GESTORE DEL SISTEMA	55
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	56
20. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....	58
21. SPESE DI PUBBLICITA’ LEGALE	59
ALLEGATI	59

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell'Appalto Specifico, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs.vo nr. 36/2023 (di seguito "Codice"), indetto dal DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante), avente ad oggetto **"l'aggiornamento tecnologico della infrastruttura hardware del CRAIM (Centro Ricerche Analisi Immagini Multimediali), con correlati servizi di installazione e configurazione, addestramento, manutenzione ed assistenza evolutiva, nonché "help-desk" per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi", nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'Informatica e le Telecomunicazioni - ID 2861 (n. iniziativa 3715649)**, come da determina a contrarre nr. 114486, in data 30.11.2023, pubblicata al seguente link <https://www.poliziadistato.it/articolo/16426565ace359600651443535>, ed, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del D.Lgs.vo nr. 36/2023, trasmessa alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'"Autorità Nazionale Anticorruzione" (ANAC), nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2681 (di seguito, per brevità, anche **SDAPA ICT**), come da Bando inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 03/07/2023 e pubblicato sul "profilo del committente" www.consip.it, nonché sui siti www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.

1.2 Perimetro Nazionale di sicurezza cibernetica

La fornitura di apparati hardware non è subordinata alla preventiva approvazione del "Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN)" e, di conseguenza, la stessa non rientra nell'ambito del "Perimetro di Sicurezza Cibernetica Nazionale" come definito dal quadro normativo che recepisce la Direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016, recante *"Misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione"*.

Tuttavia, in attuazione delle previsioni di cui all'allegato B) al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.81 del 14 aprile 2021, si ritiene necessario adottare le misure minime di sicurezza all'interno dell'ambito della presente fornitura, raccomandando di valutare l'impatto degli eventuali aggiornamenti "hardware" sulla sicurezza dei dati e dei servizi trattati.

Pertanto, la presente fornitura potrà essere oggetto di ispezione in fase esecutiva da parte dell'Agenzia per la Cybersecurity Nazionale, significando che l'eventuale, riscontrata mancata conformità della stessa dovrà essere tempestivamente sanata dall'operatore economico esecutore senza alcun onere economico aggiuntivo a carico dell'Amministrazione.

Al riguardo, dopo l'aggiudicazione della fornitura potranno essere effettuati le seguenti tipologie di "test di sicurezza", di cui deve essere necessaria la piena disponibilità e supporto da parte dell'Impresa aggiudicataria:

- test di corretta implementazione delle funzionalità di sicurezza allo scopo di verificare che queste ultime si comportino secondo le relative specifiche di progetto;
- test di intrusione a supporto dell'analisi di vulnerabilità.

L'Impresa dovrà prevedere la predisposizione e aggiornamento, per l'intera durata del contratto, di un "Piano della Sicurezza" con evidenza dei seguenti elementi minimi:

- articolo 1, comma 3, lettera b), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.81 del 14 aprile 2021 e corrispondenza misure sicurezza (rif. Appendice n. 1 - Tabella di Corrispondenza del medesimo Decreto);
- per ciascuna misura di sicurezza, descrizione delle scelte implementative adottate nell'ambito della presente fornitura.

Le attività di analisi e implementazione di misure di sicurezza dovranno fare riferimento alle "Linee guida NIST Cybersecurity Framework".

1.3 Luogo di esecuzione dell'appalto

La presente fornitura dovrà essere assicurata presso il Compendio “Castro Pretorio” in via del Castro Pretorio, n. 5, Roma.

Codice NUTS: ITI43

1.4 Documentazione di gara e reperimento della stessa

La documentazione dell'Appalto Specifico comprende:

- Lettera di invito generata dal “Sistema”;
- Capitolato tecnico del bando istitutivo e Specifiche integrative allo stesso. (**Allegato 1**);
- Capitolato tecnico redatto dalla Stazione appaltante, ai sensi degli articoli 41, comma 12, e 87, commi 2 e 3, lettera c), del Codice, con i contenuti ivi previsti (**Allegato 2**);
- Schema di contratto (**Allegato 3**);
- Patto di integrità (**Allegato 4**);
- Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno (**Allegato 5**);
- Atto di designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali (**Allegato 6**);
- Regole del Sistema di “e-procurement” della Pubblica Amministrazione (**Allegato 7**).

Sono a disposizione del concorrente i seguenti modelli dichiarativi:

- **Allegato 8** – Modello F24;
- **Allegato 9** – Modello dichiarazione integrativa;
- **Allegato 10**– Modello dichiarazione avvalimento;
- **Allegato 11a** – Modello DGUE in formato xml;
- **Allegato 11b** – Modello DGUE in formato PDF;
- **Allegato 12**- Facsimile dichiarazione consorzi per consorziate non esecutrici;
- **Allegato 13** – Modello di offerta economica;
- **Allegato 14** – Istanza modifica condizioni economiche del contratto;
- **Allegato 15** – Allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2017.

Le Specifiche integrative al Capitolato tecnico è stato redatto tenendo conto di quanto previsto al Paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico relativo al Bando Istitutivo, per quanto applicabile.

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito “software” per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs.vo n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

La documentazione di gara è, inoltre, disponibile gratuitamente in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito <https://www.poliziadistato.it/articolo/16426565ace359600651443535>

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul soprarchiamato sito e al link del committente.

1.5 Responsabile del procedimento e referente di gara

Il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore dell'Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, Vice Prefetto Dott. Tommaso Tafuri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del D.Lgs.vo 36/2023 ed Allegato I.2 “Attività del RUP”.

Le referenti di gara sono le seguenti:

Ispettore della Polizia di Stato Marzi Samantha:

PEC: dipps015.0700@pecps.interno.it

MAIL: samantha.marzi@poliziadistato.it

TELEFONO: 06/46572198

1.6 Durata massima della procedura

In aderenza all'articolo 17, comma 3, del D.Lgs.vo nr. 36/2023 e relativo allegato I.3, atteso che la presente procedura si configura quale gara di tipo "ristretto", la durata massima del procedimento è fissata in 6 (sei) mesi, decorrenti dalla data dell'invio della lettera di invito, fino al perfezionamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il calcolo delle tempistiche massime stimate non include un eventuale sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta e/o sospensive dovute a istanze cautelari connesse a ricorsi giurisdizionali/amministrativi.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche "Sistema"), conforme all'articolo 26 del Codice, fermo restando l'obbligo del rispetto delle regole applicabili alle comunicazioni statuito dall'articolo 29 del Codice, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.vo nr. 82/2005. Mediante il "Sistema" verranno gestite le seguenti fasi:

- a) invio della lettera d'invito;
- b) la presentazione delle "OFFERTE" e l'analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Anche ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs.vo nr. 36/2023, l'operatore economico ammesso al "Sistema Dinamico di Acquisizione" per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni con la presentazione della "Domanda di ammissione" ha eletto domicilio nell'apposita area "comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni "Appalto Specifico", di seguito anche "AS", di cui allo "SDAPA", nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del "Sistema", la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l'"AS" a mezzo PEC.

L'"Offerta", per ciascun lotto, ove previsto, deve essere presentata esclusivamente attraverso il "Sistema", e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

L'utilizzo del "Sistema" comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nei documenti di "SDAPA e AS", ivi comprese le "Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione" (di seguito anche "Regole"), nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul "Sistema".

Il "Sistema" utilizzato da "Consip S.p.A." garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs.vo nr. 36/2023 e al D.Lgs.vo nr. 82/2005, nonché alla Determinazione n. 137/2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), recante "Adozione del provvedimento "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale", ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo nr. 36/2023.

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed, in particolare, dei documenti che compongono l'"Offerta" è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso.

Pertanto, "Consip S.p.A." e l'Amministrazione non si assumono alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di "file" e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda di ammissione al presente appalto specifico, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al “Sistema”;
- utilizzo del “Sistema” da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Capitolato d’Oneri dello “SDAPA” e a quello dei singoli “AS”, e a quanto previsto nel documento denominato “Regole del Sistema di “e-Procurement” della Pubblica Amministrazione - Vers. 2.0 – Agosto 2022” (**Allegato 7**).

In caso di mancato funzionamento del “Sistema” o di malfunzionamento dello stesso, non dovuto alle predette circostanze, che impedisca la corretta presentazione delle offerte nel presente appalto specifico, al fine di assicurare la massima partecipazione, le Amministrazioni possono disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del “Sistema” e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del malfunzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, fermo restando il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico candidato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24.01.2022 nr. 448 - Delibera nr. 537 del 6 giugno 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione).

Le Amministrazioni si riservano di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito del “Sistema” sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del “Sistema”.

Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito del “Sistema”, **come l’ora e la data esatta di ricezione dell’“Offerta”**, si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del “Sistema” è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale, di cui al decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite “protocollo NTP o standard superiore”.

L’utilizzo e il funzionamento del “Sistema” avvengono in conformità a quanto riportato nelle “Regole” che costituiscono allegato (**Allegato 7**) al presente Capitolato d’oneri.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla “rete Internet”, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

Il “Sistema” è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

L’accesso al “Sistema” potrebbe, comunque, essere rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul “Sistema” o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

In caso di mancato funzionamento della “piattaforma” o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, dovrà contattare “Consip S.p.A.” affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del Codice.

Al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della “piattaforma” e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.poliziadistato.it/articolo/16426565ace359600651443535>

Allorché il concorrente in gara deduca il malfunzionamento della “piattaforma” informatica utilizzata per inserire le offerte è onere del medesimo dimostrare il preteso malfunzionamento attraverso l’apertura di un c.d. “ticket” presso il gestore della piattaforma medesima, non essendo per certo l’Amministrazione ad essere tenuta a “comprovare” il regolare funzionamento del “Sistema” (T.A.R. Trentino Alto Adige nr. 00014/2022 del 31/01/2022 – Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 novembre 2022, nr. 538).

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento, fermo restando il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico candidato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24.01.2022 nr. 448 - Delibera

nr. 537 del 6 giugno 2018 - Delibera nr. 322 del 21 aprile 2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione).

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta nei singoli "AS" indetti dalle Amministrazioni, i concorrenti **manlevano e tengono** indenne il MEF, la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente "capitolato d'oneri", e relativi allegati, o a causa di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del "Sistema" da parte degli operatori economici, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d'Oneri, il MEF, la Consip S.p.A. il Gestore del Sistema e la stazione appaltante, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Per qualsiasi dubbio interpretativo circa l'utilizzo della piattaforma, le modalità di registrazione o la partecipazione alle gare, gli operatori economici candidati potranno fare riferimento alle guide pubblicate sul portale Consip al seguente link: <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto.html?str=SD> selezionando lo strumento "Sistema Dinamico".

Si specifica che, nell'eventualità la stazione appaltante dovesse, per una delle ragioni sopra riportate, prorogare le date di scadenza per la presentazione delle offerte anche relativamente al singolo lotto, ove previsto, la proroga opererà sull'intera procedura.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul "Sistema", nelle pagine internet relative alla presente procedura.

2.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della presentazione dell'"Offerta", ove previsto, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente capitolato d'oneri e nelle "Regole".

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre di un personal computer con connessione internet e dotato di un comune "browser" idoneo ad operare in modo corretto sul "Sistema";
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, nr. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del "Regolamento eIDAS", di carta di identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, nr. 82, ovvero Carta Nazionale dei Servizi (CNS), di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al "Sistema";
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, nr. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del "Regolamento eIDAS";
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un Organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo nr. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento nr. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento nr. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento nr. 9100 1 4;

III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e Paesi terzi o Organizzazioni internazionali.

2.3 Identificazione

Per poter presentare domanda di ammissione al presente "SDAPA" e offerta nei relativi "AS", è necessario accedere, previa apposita registrazione, al "Sistema".

La registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al "Sistema" deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una "userid" e una "password" (d'ora innanzi anche "account"). L'"account" è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs.vo nr. 82/2005.

L'"account" creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del "Sistema" dall'"account" riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'"account" all'interno del "Sistema" si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al "Sistema" è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del "Regolamento eIDAS";
- 2) tramite l'"account" rilasciato in fase di registrazione;
- 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, nr. 82 ovvero Carta Nazionale dei Servizi (CNS), di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

2.4 Comunicazioni

L'operatore economico con la presentazione della "Domanda di ammissione" elegge domicilio, ai fini dell'ammissione al presente "SDAPA" e della partecipazione ai relativi "AS", nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura, così come disciplinato dalle "Regole".

In sede di presentazione della domanda di ammissione, l'operatore economico indica anche la PEC corrispondente al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs.vo nr. 82/05, di cui al precedente Paragrafo 2.2.

Le comunicazioni, nell'ambito del presente "SDAPA", tra "Consip" e gli operatori economici avvengono tramite il "Sistema" e sono accessibili nella suddetta "Area Comunicazioni".

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Si precisa che le comunicazioni di revoca o di diniego dell'ammissione al presente "SDAPA" avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici, di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs.vo nr. 82/2005, o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del "Regolamento eIDAS".

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso

“Sistema” e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni tra le Amministrazioni e gli operatori economici, nell’ambito dei singoli “AS”, avvengono al domicilio digitale di cui sopra o nella suddetta “Area Comunicazioni”, così come meglio specificato nel presente “Capitolato d’Oneri”.

Gli operatori economici transfrontalieri dovranno indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del “Regolamento eIDAS”.

Mentre, se l’operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa “Area Comunicazioni” presente nel “Sistema” e tutte le comunicazioni saranno effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

2.5 Richiesta d’informazioni e chiarimenti relativi all’Appalto Specifico

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell’“Appalto Specifico”, del presente “Capitolato d’Oneri” e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, entro la data del **18.01.2024, ore 10.00**, antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato alla data del **06.02.2024, ore 13.00**, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del Codice. Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita sezione del “Sistema” relativa all’“Appalto Specifico” riservata alle richieste di chiarimenti.

Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dipps015.0700@pecps.interno.it, in ossequio alle indicazioni operative di cui al successivo Paragrafo 2.8.2.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura relativa all’“Appalto Specifico” saranno resi disponibili, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell’area riservata agli invitati del sito www.acquistinretepa.it ed al link del committente <https://www.poliziadistato.it/articolo/16426565ace359600651443535> nel rispetto del termine di cui all’articolo 88 , comma 3 , del Codice.

Al fine di semplificare e velocizzare le procedure di pubblicazione delle risposte ai quesiti presentati, gli operatori economici candidati sono pregati di presentare le predette domande in formati elettronici che consentano un agevole trasferimento e collazione (Word, PDF).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.6 Lingua della documentazione da produrre

Tutta la documentazione che compone l’“OFFERTA” per la partecipazione al presente “Appalto Specifico” dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’articolo 101, comma 1, del Codice.

2.7 Codici identificativi della gara

Il codice identificativo della gara è il seguente: **A0334C7481**

Il medesimo, anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge nr. 266/2005, dagli operatori economici che intendono presentare offerta per il presente “Appalto Specifico”, è contenuto nel presente “Capitolato d’oneri”.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione, oltre ad essere individuate al successivo Paragrafo 7.4, sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’A.N.A.C.

2.8 Comunicazioni e informazioni all’A.N.A.C. e Registrazione al “Fascicolo Virtuale dell’Operatore

Economico (FVOE)”

La stazione appaltante provvederà a comunicare al “Casellario Informatico” le informazioni, di cui al Regolamento approvato con Delibera 20 giugno 2023, nr. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 91 del D.Lgs.vo nr. 36/2023, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente capitolato d’oneri e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, di cui all’articolo 23 del Codice e alla Delibera n. 261 in data 20 giugno 2023 dell’ “Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023 (**Valida dal 1 luglio 2023**), mediante il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)”, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs.vo nr. 36/2023 e alla Delibera n. 262 in data 20 giugno 2023 dell’ “Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023 (**Valida dal 1 gennaio 2024 e fino a quel momento continua ad applicarsi la Delibera 464/2022**).

Per le finalità di cui sopra, l’ “Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) ha individuato, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità e con l’AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito (**Delibera n. 261 del 20/06/2023 valida dal 01 luglio 2023**), in relazione ai quali è obbligatoria la verifica, attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, e, nello specifico, mediante il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)” (**Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 valida dal 1 gennaio 2024 e fino a quel momento continua ad applicarsi la Delibera 464/2022**), i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della “Banca dati”.

L’interoperabilità tra le diverse “banche dati” gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le “banche dati” gestite dall’ANAC, sono assicurate secondo le modalità individuate dalla medesima Autorità, con provvedimento adottato d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’AGID, di cui alla Delibera n. 261 del 20/06/2023, **valida dal 01 luglio 2023**.

Presso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” opera il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico”, di cui all’articolo 24 del Codice, recante i dati e le informazioni per la verifica dell’assenza delle cause di esclusione automatiche e non, di cui agli articoli 94, 95 e 97 del Codice in caso di partecipazione in forma associativa e per i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 100 del Codice che l’operatore economico inserisce.

Il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara di cui al vigente Codice.

I dati e i documenti contenuti nel “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico”, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono utilizzati in tutte le gare cui l’operatore partecipa, quindi **riutilizzabili** per la partecipazione a più procedure di affidamento.

La validità temporale delle certificazioni è stabilita convenzionalmente in **120 (centoventi) giorni solari**, ove non diversamente indicato (tale termine è stato allineato alla durata del “Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”, ma nulla vieta che i documenti, che per loro “genesì” abbiano una validità temporale superiore, possano essere utilizzati nei rispettivi periodi temporali di validità).

Il “Fascicolo Virtuale” è utilizzato anche al fine di verificare il mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori.

In sede di partecipazione alle gare, l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali, di cui ai suddetti articoli 94, 95, 97 e 100 del Codice contenuti nel “Fascicolo Virtuale”, per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.

L’ANAC garantisce l’accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione, di cui all’articolo 103, commi 1 e seguenti, del Codice, limitatamente ai dati di rispettiva competenza.

L’ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati (c.d. Lista operatori economici verificati)

secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24 del Codice e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente** registrarsi al "sistema" accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>), secondo le istruzioni, i termini e le regole tecniche ivi contenute.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)" e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal "Sistema" un "PASSOE", che dovrà essere allegato a "sistema" in fase di presentazione dell'offerta e firmato digitalmente.

Tutti i documenti inseriti dagli operatori economici a comprova dei requisiti devono essere **preventivamente firmati digitalmente** prima di essere caricati nella "Libreria Virtuale" del "FVOE".

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno necessariamente inserire il "PASSOE".

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d'appalto concorrenti che non risultano essere registrati presso il detto "Sistema", la stazione appaltante provvederà, con opportuna comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, inoltre, che la mancata registrazione presso il "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)", nei termini indicati dalla stazione appaltante di cui al precedente capoverso, ovvero nei termini fissati per la presentazione delle offerte, come l'eventuale mancata trasmissione del "PASSOE", **non comportano**, di per sé e salvo quanto oltre previsto, **l'esclusione** dalla presente procedura (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20.01.2022 nr. 365).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, infine, l'acquisizione dei dati relativi al possesso dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del D.P.R. nr. 445 del 28/11/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del Decreto medesimo.

Si rende noto che, in relazione all'istituzione del "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)", è stato stabilito che, per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro, l'utilizzo del "sistema" è facoltativo, previa acquisizione di un "CIG ordinario", come da Delibera nr. 464 del 27/07/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022, e valida fino al 31/12/2023.

2.8.1 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente appalto specifico sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il "Sistema" e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui al Paragrafo 17.6, avvengono utilizzando l'indirizzo PEC indicato dall'operatore economico in sede di ammissione allo "SDAPA".

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera a) e b), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.8.2 Comunicazioni con la Stazione appaltante non veicolate dal "Sistema"

Ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 1, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici non gestite dal "Sistema" si intendono

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dipps015.0700@pecps.interno.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2.9 Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione

Le modalità e condizioni di ammissione degli operatori economici al presente "SDAPA" sono stabilite nel Bando, nel presente Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico dell'iniziativa e nella relativa documentazione allegata.

3. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

3.1 Oggetto

La presente procedura ha ad oggetto le categorie merceologiche di seguito indicate alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso "Appalto Specifico" per i CPV di seguito indicati (cfr. documento ID 2325 – SDA ICT 4 **Allegato 1** - Capitolato Tecnico disponibile sul sito www.acquistinretepa.it) (**Allegato 1**):

<i>CPV</i>	<i>Descrizione CPV</i>	<i>Categoria di abilitazione</i>	<i>Percentuale CPV</i>
48820000-2	Server	Server- SDA	24,98%
32422000-7	Switch	Apparati di rete - SDA	5,2%
30236000-2	Storage	Storage - SDA	53,32%
72611000-6	Consegna, installazione, addestramento	Storage - SDA	0,50%
72611000-6	Servizi di manutenzione e assistenza evolutiva ed help desk	Storage - SDA	16%

L'oggetto del presente appalto prevede "l'aggiornamento tecnologico della infrastruttura hardware del CRAIM (Centro Ricerche Analisi Immagini Multimediali), con correlati servizi di installazione e configurazione, addestramento, nonché manutenzione ed assistenza evolutiva per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi".

3.2 Valore a base d'asta

L'importo a base d'asta è indicato nella tabella seguente al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Categoria di abilitazione	CPV	Base d'asta (IVA esclusa)
Server- SDA	48820000-2 (Server)	126.124,00
Apparati di rete - SDA	32422000-7 (Switch)	26.255,00
Storage - SDA	30236000-2 (Storage)	269.217,00
Storage - SDA	72611000-6 (Consegna, installazione, addestramento)	2.524,00

Storage - SDA	72611000-6 (Servizi di manutenzione e assistenza evolutiva ed help desk)	80.780,00
Importo totale a base d'asta		504.900,00

(*) Importi IVA esclusa

L'appalto è finanziato con fondi di derivazione nazionale e comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari allo 0,20% della base d'asta per servizi di installazione, configurazione, addestramento, manutenzione ed assistenza evolutiva.

Il contratto collettivo applicato è "Metalmeccanica".

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice, gli operatori economici indicano nella propria offerta lo specifico contratto collettivo da essi applicato, idoneo a garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Nei casi di cui al precedente capoverso, **prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **acquisiscono** la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

3.3 Durata

Il contratto (escluse le eventuali opzioni), che verrà stipulato all'esito della presente procedura, avrà validità a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione, da effettuare tramite PEC a cura dell'Amministrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norme delle vigenti disposizioni di legge, da parte dei competenti Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di "esecuzione d'urgenza" di cui all'art. 17, comma 9, del D.lgs.vo 36/2023, sostanziosamente in una progettualità avente vigenza temporale pari a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di avvenuta, approvazione del certificato di positiva verifica inventariale e funzionale di conformità della fornitura.

3.4 Suddivisione in Lotti

La presente procedura non è suddivisa in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice in considerazione dell'unicità funzionale della fornitura.

3.5 Opzioni e rinnovi

Ai sensi dell'articolo 120, comma 13, del Codice, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 dell'articolo 120 del Codice devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del Codice.

I contratti di appalto discendenti dalla presente procedura, relativamente ad ogni singolo lotto, ove previsto, possono essere modificati senza una nuova procedura nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 120 del Codice, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità, relativo ad ogni singolo lotto, ove previsto, derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi all'articolo 120, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 3, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo; nei casi di cui al comma 1,

lettere b) e c) dell'articolo 120 del Codice, il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del Codice.

2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura, relativamente ad ogni singolo lotto, ove previsto, fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 120, comma 9, del Codice. In tal caso l'affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. L'Amministrazione, entro la data di scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell'articolo 76, comma 6, del Codice, per una durata massima pari ad un'ulteriore annualità, relativamente ad ogni singolo lotto, ove previsto;
4. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice, relativamente ad ogni singolo lotto, ove previsto, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

3.6 Valore stimato appalto

Il valore complessivo stimato dell'appalto ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Codice, che tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara è riepilogato nella successiva tabella:

N. Lotto	Importo a base d'asta	Importo delle varianti di cui al punto 1	Importo del V di obbligo	Importo dell'ulteriore annualità di cui al punto 3	Importo del pagamento delle spese di pubblicità legale proporzionalmente ripartite di cui al paragrafo 20 e dell'imposta di bollo di cui al Paragrafo 7.1.1 e del contributo di gara di cui al successivo Paragrafo 7.4
1	504.900,00	50.490,00	100.980,00	40.000,00	6.300,00+16,00+ 77,00
TOTALE					702.763,00*

(*Importi IVA esclusa)

3.7 Clausola di revisione dei prezzi

In aderenza alla lettera a) del richiamato comma 1 dell'articolo 60 del Codice, che sancisce l'obbligo di previsione delle clausole di revisione dei prezzi, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, ed in considerazione della circostanza che sono in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere, i contratti discendenti dalla presente procedura conterranno una specifica clausola di "revisione dei prezzi", al fine di favorire il compimento del risultato negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallineare il contenuto alle mutate circostanze.

Le predette circostanze imprevedibili e concretamente eccezionali, la cui esistenza non può essere ricondotta ad aumenti del costo di fattori della produzione prevedibili nell'ambito del normale andamento dei relativi mercati, non devono generare lo scavalco del limite oltre il quale il corrispettivo dei contratti di durata possa subire, nel corso del tempo, aumenti incontrollati tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione degli atti negoziali medesimi, nell'ottica di operare un giusto bilanciamento tra normale alea contrattuale ed eccezionalità della situazione economica.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, mediante il modulo allegato.

(Allegato n. 14)

3.8 Sicurezza

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.

I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto della presente procedura e, pertanto, non sussiste, ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. nr. 81/2008, l'obbligo di procedere alla

predisposizione dei documenti di cui all'articolo 26, commi 3 e 3 *ter*, del predetto decreto.

3.9 Clausola sociale

L'Amministrazione ha determinato di non inserire la "Clausola sociale", di cui all'articolo 57 del Codice, in conformità alle previsioni di cui alle "Linee Guida ANAC" n. 13, recanti "La disciplina delle clausole sociali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 114 del 13.2.2019, e specificatamente all'articolo 3, comma 3.2, in quanto non si è in presenza di un discendente atto negoziale assimilabile a quello in essere e non si configurano come affidamenti connotati da una alta intensità di manodopera ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1, delle medesime "Linee guida".

L'Impresa aggiudicataria in corso di esecuzione del discendente contratto dovrà, comunque, fornire le informazioni sul personale utilizzato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- il numero degli addetti;
- i CCNLL applicati;
- i lavoratori svantaggiati ex lege 381/91;
- qualifica;
- livelli di anzianità;
- monte ore;
- sede di lavoro.

3.10 Sopralluoghi

Per il presente Appalto non è prevista l'effettuazione di sopralluoghi

4. INVITO

La stazione appaltante ha inviato, tramite l'area riservata del "sistema", una comunicazione contenente la lettera di invito a presentare offerta generata dal "sistema" e il collegamento alla documentazione di gara **a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo "SDAPA"** per le categorie di abilitazione oggetto dell'"AS", secondo le modalità di cui all'articolo 7.2 del "Capitolato d'oneri" (ID 2681 SDA ICT 2 del Capitolato d'oneri Nuova piattaforma), pubblicato su www.acquistinretepa.it.

Fermo restando quanto previsto al Paragrafo 6.5 del "Capitolato d'oneri" (ID 2681 SDA ICT 2 del Capitolato d'oneri Nuova piattaforma), **a pena di esclusione** può presentare offerta per un "AS" solo un operatore economico che risulti ammesso allo "SDAPA" - per la/e categoria/e oggetto dello stesso "AS" -al momento dell'invio della "lettera di invito" e, quindi, invitato.

Si precisa che gli operatori economici saranno invitati alla partecipazione al presente appalto specifico anche se hanno conseguito l'abilitazione ad uno o più dei "CPV" afferenti alle categorie di abilitazione di riferimento indicate nel presente capitolato d'oneri, per ciascun lotto, ove previsto.

Sul "Sistema", nell'area riservata agli invitati, gli operatori possono visionare la "lettera di invito" e l'ulteriore documentazione della procedura.

Resta fermo che gli operatori economici che, al momento dell'invio della "lettera di invito" per il presente appalto specifico, risultino, sulla base di quanto dichiarato nella "Domanda di Ammissione" (cfr. Paragrafo 4 Capitolato d'oneri iniziativa 2681) o comunque nell'ultimo aggiornamento dei dati, **non in possesso o in possesso dei requisiti di partecipazione in misura inferiore** rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante nella relativa "lettera di invito", potranno comunque partecipare al confronto competitivo tramite forme associate (RTI, Consorzi, Aggregazioni), o facendo ricorso all'avvalimento, o nel caso di Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, facendo ricorso ai requisiti delle proprie consorziate anche non esecutrici.

Nel caso di "AS" **aventi ad oggetto più categorie merceologiche**, all'interno del singolo lotto, ove previsto, tutte le imprese interessate a partecipare, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, nonché i Consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) ,c) e d), del Codice, e le consorziate esecutrici, devono, a pena di esclusione, essere stati ammessi e pertanto **invitati, anche disgiuntamente, al complesso delle categorie oggetto dell'"AS"**, con riferimento al singolo lotto, ove previsto, al momento di invio dell'invito allo stesso.

Si precisa che l'abilitazione alle categorie oggetto dello "SDAPA" può essere conseguita anche con un fatturato pari a 0 (zero).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

La "lettera di invito" specifica il termine (data ed ora) entro il quale l'offerta deve essere presentata.

Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo "SDAPA", siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione, in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte ed, in caso di soggetti, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 36/2023, per il Consorzio e le consorziate esecutrici.

Si fa presente che l'operatore economico, **che non sia stato ammesso allo "SDAPA" al momento dell'invio di una "lettera di invito"**, non potrà partecipare al relativo "AS" (neanche in forma consorziata o raggruppata); ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l'operatore abbia inoltrato la **"Domanda di ammissione" successivamente** all'invio della "lettera di invito", sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire a "Consip S.p.A." l'esame della domanda stessa secondo la tempistica di cui all'articolo 4 del "Capitolato d'oneri" (ID 2681 SDA ICT 2 del Capitolato d'oneri Nuova piattaforma).

In tali casi, "Consip S.p.A." e **la stazione appaltante** non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili del mancato invito.

Stante quanto precede, può presentare offerta, a pena di esclusione, per un "AS", solo un operatore economico che risulti ammesso allo "SDAPA" - per la/le categoria/e oggetto dello stesso "AS", al momento dell'invio della "lettera di invito" e, quindi, sia stato invitato, relativamente a ciascun lotto, ove previsto.

Tale regola si applica:

- agli operatori economici che presentano offerta singolarmente;
- agli operatori che siano parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o consorziati) di un RTI o di un Consorzio ordinario;
- ai Consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, rispetto tanto al Consorzio quanto alle consorziate esecutrici;
- alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all'Aggregazione quanto a tutte le imprese retiste esecutrici.

La regola suddetta si applica, in relazione al singolo lotto di partecipazione, ove previsto, anche nel caso in cui partecipi al singolo "AS" un "RTI" che preveda una combinazione delle suddette forme (ad es. nel caso in cui di un RTI sia mandatario o mandante un Consorzio stabile che agisca con Consorziati esecutrici).

Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma ed in qualsiasi ruolo, operatori economici che non sono stati ammessi al momento dell'invito per il singolo "AS", essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili) con i quali essi partecipano in relazione al singolo lotto di partecipazione, ove previsto.

È vietata ai concorrenti la partecipazione, rispetto a ciascun lotto, ove previsto, in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, conseguendone l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, significando che tale previsione risulta compatibile, rispetto alla partecipazione alla presente procedura di affidamento, per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice.

È vietato al concorrente che partecipa alla presente procedura con riferimento al "singolo lotto", ove previsto, in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla presente procedura, con riferimento al "singolo lotto", ove previsto, in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

È vietata la partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

4.1 Regole generali per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione

Al fine di agevolare gli operatori economici candidati nella corretta interpretazione della “lex specialis” di gara relativamente ai limiti e alle forme consentite alla partecipazione ed alle modalità per il soddisfacimento dei requisiti, di seguito si riepilogano schematicamente le possibili modalità per gli appalti specifici che prevedono le categorie merceologiche multiple:

Relativamente alle “categorie merceologiche” oggetto di “AS”

Categorie di abilitazione	Come vengono gestiti a sistema gli inviti	Come è possibile rispondere
A	OE 1 in possesso Cat. Abilit. A	OE 1 in RTI con OE 2
	OE 2 in possesso Cat. Abilit. B	OE 2 in RTI con OE 1
B	OE 3 in possesso Cat. Abilit. A e B	OE 3 Singolarmente

Tabella 1

Relativamente ai fatturati di ammissione delle categorie merceologiche:

Fatturati di ammissione delle categorie di abilitazione previste dall'AS (Ipotesi) calcolate secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.2 del Capitolato d'onere dello SDA	Possibili modalità di soddisfacimento del requisito relativo al fatturato	
	Ipotesi N.	Scenari possibili in caso di avvenuta abilitazione alle categorie di abilitazione di cui alla tabella 1
Categoria di abilitazione Fatturato globale Euro 63.112,50, I.V.A. esclusa	1	In RTI se gli operatori economici riuniti soddisfano complessivamente l'ammontare di fatturato richiesto e sono entrambi abilitati alla categoria di abilitazione. La regola è valida anche in caso di “AS multicategoria”.
	2	Singolarmente se l'OE possiede sia l'abilitazione a tutte le categorie merceologiche che il possesso dei fatturati richiesti in relazione alle stesse.
	3	Con il ricorso all'istituto dell' avvalimento , sia se la risposta è in forma aggregata che singola, con il vincolo che l'ausiliaria deve comunque essere abilitata almeno alla categoria di abilitazione, per la quale si fornisce ausilio.

Tabella 2

Rimangono ferme anche le seguenti regole:

1. L'ausiliaria deve essere tra il novero degli invitati per la categoria merceologica per la quale si deve fornire ausilio;
2. È vietato l'avvalimento per la comprova dei requisiti di idoneità professionale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione degli operatori economici, di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato, I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, già ammesse allo “SDAPA”, anche delle imprese raggruppate/ consorziate o raggruppande/consorziate nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di

organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d'ora in poi, solo "Aggregazioni senza soggettività giuridica").

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica ovvero quali consorziate esecutrici di un Consorzio, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. nr. 36/2023, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, con riferimento al "singolo lotto", ove previsto, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del "Capitolato d'oneri" (ID 2681 SDA ICT 2 del Capitolato d'oneri Nuova piattaforma), al momento dell'invio dell'invito del presente "AS", alla luce di quanto previsto al Paragrafo 6.1 dello stesso "Capitolato d'oneri" del Bando istitutivo, e, pertanto, invitate. Resta fermo quanto previsto al successivo Paragrafo 7.

Saranno, inoltre, **esclusi** dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, con riferimento al "singolo lotto", ove previsto, in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Possono essere, altresì, esclusi dalla gara, previo contraddittorio, con riferimento al "singolo lotto", ove previsto, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

E' fatto divieto, con riferimento al "singolo lotto", ove previsto, ai concorrenti di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di partecipare in più di un RTI/Consorzio/Aggregazioni, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/Aggregazione ai quali l'Impresa partecipa.

I consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, con riferimento al "singolo lotto", ove previsto, in qualsiasi altra forma, al presente appalto.

In caso di violazione **sono esclusi** dal singolo lotto, ove previsto, sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa, i consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), del Codice, possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

I consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) e di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono **obbligati** ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, **a pena di esclusione**.

Qualora il consorziato designato sia, **a sua volta**, un consorzio, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, **a pena di esclusione**, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al "singolo lotto", ove previsto.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle

cooperative che li costituiscono. Ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del Codice, in caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

In caso di violazione sono esclusi dal singolo lotto, ove previsto, sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, relativamente a ciascun lotto, ove previsto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto. In detta ipotesi si applicano le previsioni di cui all'articolo 68, comma 9, del Codice.

Fatto salvo quanto previsto al precedente capoverso, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

La mancata indicazione della ripartizione delle quote di esecuzione delle prestazioni nell'economia dell'offerta delle imprese associate o consorziate, che ne determina l'incompletezza e/o la sua parzialità, comporta l'esclusione del raggruppamento, relativamente a ciascun lotto di partecipazione, ove previsto (Consiglio di Stato, Sez. V, 05.08.2020, n. 4927).

Nell'eventualità di presentazione di offerte da parte di operatori economici in forma associativa le stesse dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, secondo le forme di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, permanendo in capo al mandatario la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto.

La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti ai sensi dell'articolo 68, comma 7, del Codice.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, fermo restando che l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ovvero, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'articolo 68 del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

È vietato, con riferimento al "singolo lotto", ove previsto, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), nel medesimo lotto, ove previsto.

È vietato, con riferimento al "singolo lotto", ove previsto, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale, nel medesimo lotto, ove previsto.

È vietato, con riferimento al "singolo lotto", ove previsto, al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara (Lotto), in forma singola o associata.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti, ove previsti, possono partecipare per lotti diversi, nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto, ove previsto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti, ove previsti, da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.

I consorzi stabili, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera c), e 66, comma 1, lettera f), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara **senza che ciò costituisca subappalto**, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), del Codice, ai propri consorziati **non costituisce subappalto**.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti proquota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

Ai consorzi, di cui all'articolo 65, comma 3, lettere b) e c), del Codice, è vietato indicare, **in fase di esecuzione**, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate nell'articolo 48, comma 7- bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad escludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Nel caso di consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto **non possono**, a loro volta, "a cascata", indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. **nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per le determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC nr. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC nr. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio, di cui all'articolo 65, comma 1, lettere b) e c), del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del Codice, dando evidenza

della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del D.Lgs. nr. 14 del 12 gennaio 2019, l'Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo summenzionato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di **capofila** che deve essere assimilata alla **mandataria**.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per quel che concerne i Raggruppamenti temporanei di Imprese, salvo quanto disposto ai commi 16 e 17, dell'articolo 68 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione degli RTI e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Le modifiche, di cui al richiamato comma 17 dell'articolo 68 del Codice, operano sia in fase di esecuzione che nell'ambito dello svolgimento della procedura, anche in relazione alla perdita dei requisiti di affidabilità morale, di cui agli articoli 94 e 95 del Codice da parte di uno dei componenti del RTI, fermo restando che l'operatore economico associato già costituito e/o costituendo **abbia portato a conoscenza** della Stazione Appaltante, qualora la medesima non ne abbia avuto o acquisito notizia, **l'avvenuta perdita di detti requisiti** in capo ad uno dei soggetti componenti l'associazione. In tal caso, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, la stazione appaltante assegna al RTI un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno (cfr. CdS, A.P., 25/01/2022, n.2), fissato in 15 (quindici) giorni solari.

Nel precisare che la modifica esterna in aggiunta (c.d. in addizione) o in sostituzione non è invece consentita né per la figura della mandataria né per quella della mandante, si rappresenta che costituiranno **causa di esclusione**:

- la mancata comunicazione tempestivamente resa alla stazione appaltante circa la perdita dei requisiti da parte di uno dei componenti del RTI e la conseguente sottoposizione alle valutazioni dell'amministrazione del nuovo assetto societario;
- la non favorevole valutazione sempre da parte della stazione appaltante circa il nuovo assetto societario.

Nell'eventualità di ricorso al c.d. **"avvalimento attenuato"** dei requisiti delle consorziate non designate quali esecutrici, dovrà essere compilato, sottoscritto digitalmente e prodotto nella "Busta Amministrativa" l'apposito modello "Facsimile dichiarazione consorzi per consorziate non esecutrici", da inserirsi nella "Busta amministrativa", relativa al/i lotto/i per il quale si intende partecipare (**Allegato 12**).

6. FATTURATI DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO E REQUISITI DI ACCESSO

6.1 Fatturati di ammissione e ulteriori requisiti di accesso alla gara

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti, con riferimento al "singolo lotto", ove previsto, dichiarati in fase di ammissione allo "SDAPA" secondo le modalità di cui all'articolo 4 del "Capitolato d'oneri" (ID 2681 SDA ICT 2 del Capitolato d'oneri Nuova piattaforma), pubblicato su www.acquistinretepa.it.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)", in conformità alla Delibera ANAC nr. 464 del 27/07/2022, e, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la "Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)", di cui all'articolo 23 del Codice, istituita presso ANAC per la

comprova dei requisiti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel "FVOE" i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel "Fascicolo" o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La richiesta dei fatturati di ammissione e degli ulteriori requisiti, con riferimento al "singolo lotto", ove previsto, è prevista in un'accezione generale con lo scopo di garantire alla stazione appaltante il possesso in capo agli operatori concorrenti di idonea capacità economica-finanziaria.

Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento, di cui al sesto periodo del comma 4 dell'articolo 100 del Codice per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto, ove previsto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

- A) In caso di partecipazione in forma singola, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, possedere almeno il fatturato globale indicato nella Tabella che segue o ad esso superiore, ed essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, secondo quanto previsto dalle Tabelle di cui al medesimo punto 3.2 del "Capitolato d'onori" dell'iniziativa 2681:

CATEGORIA DI ABILITAZIONE: TUTTE			
Requisito di ammissione allo SDAPA	Descrizione	Applicabilità e/o modalità	Quantità
Idoneità professionale	Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto della specifica categoria merceologica.	Applicabile per ciascuna delle categorie di abilitazione (merceologiche)	N/A
Informazione qualificante relativa alla capacità economico/finanziaria Durata contrattuale pari a 24 (ventiquattro) mesi	Fatturato globale maturato nel triennio precedente alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	Ai fini dell'ammissione allo SDAPA l'operatore economico dovrà dichiarare il valore del proprio fatturato globale relativo agli ultimi tre anni (anche se pari a zero euro). Resta fermo che per la partecipazione ai singoli AS, sia in forma singola che associata, dovrà essere soddisfatto il fatturato eventualmente	€ 63.112,50 (*) 12,50% del valore a base d'asta

		richiesto dalle singole amministrazioni.	
Requisito di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del Codice	Possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.	Certificazione ISO	Sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme "UNI EN ISO 9001:2015" o superiori in corso di validità
Requisito di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c), del Codice	Possesso all'interno del proprio organico aziendale delle figure professionali di cui al Paragrafo 5.6 del capitolato tecnico di gara	N. 3 CV ed eventuali Certificazioni	Per ciascuna figura professionale

(* N.B. - I fatturati riportati nella colonna sono da riferirsi al calcolo della soglia minima di fatturato necessaria per la partecipazione, che rimangono, in ogni caso, quelli dichiarati in fase di ammissione al presente appalto specifico attraverso la "Domanda di ammissione", di cui al Paragrafo 4 del "Capitolato d'oneri" ID 2681 SDA ICT 2 del Capitolato d'oneri Nuova piattaforma).

In caso di partecipazione in forma aggregata, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, possedere i requisiti secondo le modalità di seguito riportate.

Tutte le imprese, facenti parte di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, i Consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs.vo nr. 36/2023, e le Consorziatè indicate come esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1, lettera a), del bando istitutivo.

In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno possedere **nel loro complesso** i "Fatturati globali" richiesti.

Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui al punto III.1.2 del Bando Istitutivo, in relazione al singolo lotto, ove previsto, e di cui al Paragrafo 3.2 del Capitolato d'oneri istitutivo:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, il possesso del valore di fatturato richiesto sarà determinato sulla base della **somma dei fatturati globali** dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da "Consip S.p.A.", dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio/Aggregazione, relativamente ad ogni categoria merceologica dell'appalto specifico;
- nel caso di Consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs.vo nr. 36/2023, che siano stati ammessi sulla base del proprio **fatturato globale**, essi dovranno possedere il valore di fatturato richiesto in sede di "Appalto Specifico" o quello ad esso superiore, sulla base del fatturato riscontrato da "Consip S.p.A." in fase di ammissione e/o modifica dati;
- nel caso di Consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), del D. Lgs.vo nr. 36/2023, che siano stati ammessi anche o solo sulla base del fatturato delle proprie consorziatè, il valore del **fatturato globale** delle consorziatè che potrà essere fatto valere sarà quello dichiarato e riscontrato da "Consip S.p.A." in fase di ammissione e/o modifica dati, delle sole Consorziatè indicate come esecutrici in sede di "AS" (in base alla sommatoria dei loro fatturati);
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), del D. Lgs.vo nr. 36/2023.

Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico professionale, di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del Codice:

- B) Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento del requisito in parola devono attestare il possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme "UNI EN ISO 9001:2015" o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie "UNI CEI EN 45000".

Per le forme associative valgono le seguenti regole:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, la certificazione “ISO 9001” dovrà essere posseduta da ogni impresa costituente il RTI/Consorzio ordinario /Aggregazione senza soggettività che svolgerà l’attività oggetto della certificazione, sulla base di quanto dichiarato, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrato da “Consip S.p.A.”;
- in caso di Consorzi, di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 36/2023, la certificazione “ISO 9001” dovrà essere posseduta dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici, sulla base di quanto dichiarato in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrato da “Consip S.p.A.”;
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta, di cui all’articolo 65, comma 2, lettera c), del D. Lgs.vo nr. 36/2023.

Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico professionale, di cui all’articolo 100, comma 1, lettera c), del Codice:

- C) Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno attestare, sempre mediante la “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione”, di cui al successivo Paragrafo 8.2, o, in alternativa, mediante autodichiarazione da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000, il possesso all’interno del proprio organico aziendale di almeno tre figure professionali, in possesso delle relative certificazioni e competenze, come riepilogate al Paragrafo 5.6 del capitolato tecnico di gara.

Con l’occasione, si specifica che tale autodichiarazione dovrà essere inserita nell’apposito spazio creato a “sistema”, denominato “Documentazione amministrativa”.

Inoltre, gli operatori economici candidati, sempre tramite “sistema”, dovranno far pervenire i “curricula vitae” del personale medesimo in formato anonimo europeo unitamente alle certificazioni richieste in possesso delle predette figure professionali.

Tali “curricula” dovranno essere inseriti nell’apposito spazio a “sistema”, denominato “Curricula vitae”.

Stante il formato di anonimità dei “CV” e delle correlate certificazioni, gli operatori economici candidati dovranno, contestualmente all’invio dell’offerta economica e conseguentemente della documentazione amministrativa, trasmettere un “file” denominato “Correlazioni nominative con CV”, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: dipps015.0700@pecps.interno.it, con le corrispondenze nominative del personale segnalato attraverso la procedura sopra indicata.

Si precisa che il mancato invio dei “curricula vitae” e delle correlazioni nominative non sarà considerata causa di esclusione ma oggetto di soccorso istruttorio secondo le modalità di cui al successivo Paragrafo 8.7.

Resta inteso, altresì, che, a pena di esclusione, la mandataria e/o le mandanti e/o le Consorziat e/o le imprese retiste nel caso di Aggregazioni prive di soggettività giuridica potranno eseguire solo le prestazioni relative alla/e categoria/e oggetto di Appalto Specifico per le quali risultano ammesse.

(Il requisito di cui al punto A) del presente Paragrafo può essere oggetto di avvalimento e comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, il requisito di cui al punto B) non può essere oggetto di avvalimento, in quanto soggettivo, il requisito di cui al punto C) può essere posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo insieme ed essere oggetto di avvalimento con il vincolo che, nell’eventualità che l’operatore economico risulti aggiudicatario, lo stesso dovrà, entro 5 (cinque) giorni dalla data della conseguente stipula contrattuale, dimostrare di aver acquisito/assorbito all’interno dell’organico aziendale, secondo la normativa di settore vigente, le figure professionali di cui si è avvalso per l’accesso alla presente procedura. In alternativa, e sempre nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, le medesime figure professionali potranno essere oggetto di subappalto, sempre che le medesime prestazioni non risultino tra quelle sottratte all’applicazione dell’istituto in parola al successivo articolo 13).

Rimane inteso che quelli sopra richiamati sono requisiti minimi. L’operatore economico in possesso di requisiti superiori, relativamente ad ogni “singolo lotto” di partecipazione, ove previsto, potrà partecipare al lotto di riferimento.

Come previsto nel Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo, ai fini della partecipazione all'AS, il fatturato di ammissione, con riferimento al singolo lotto, ove previsto, dell'operatore economico è quella individuato, a seguito di ammissione o modifica dati, **al momento dell'invio della lettera di invito.**

Resta inteso, altresì, che, **a pena di esclusione***:

- ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del D. Lgs.vo nr. 36/2023, in caso di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, **la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di carattere economico e finanziario in misura maggioritaria rispetto alle mandanti/consorziate/retiste;**
- ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, **la mandataria in ogni caso deve eseguire prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti;**
- **la mandataria e/o le mandanti e/o le Consorziate e/o le imprese retiste nel caso di Aggregazioni prive di soggettività giuridica potranno eseguire solo le prestazioni relative alla/e categoria/e oggetto di Appalto Specifico per le quali risultano ammesse;**
- coloro che posseggono quantità di fatturato inferiore a quella richiesta, relativamente ad ogni "singolo lotto", ove previsto, potranno partecipare al confronto competitivo **solo ed esclusivamente** tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto al successivo Paragrafo 6.2.

È evidente che, in caso di partecipazione in forma aggregata, qualora gli operatori economici che partecipano al raggruppamento, sia costituendo che già costituito, al fine di stabilire quali dei membri del RTI possedga i requisiti in forma maggioritaria, la stazione appaltante adotterà, quale unico criterio di definizione, quello relativo al maggior fatturato posseduto per ogni "singolo lotto", ove previsto.

(*Tale previsione normativa deve intendersi espunta dall'ordinamento in forza della pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20).

6.2 Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articoli 65 e 66 del Codice, ammesso allo "SDAPA" ed invitato all'"AS", può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'articolo 100 (richiesti in relazione ad ogni singolo lotto, ove previsto), comma 1, lettere b) e c), del Codice, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 97 del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a **migliorare l'offerta, non è consentito** che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi*).

È consentito l'avvalimento delle figure professionali costituenti il gruppo di lavoro di cui al Paragrafo 5.6 del capitolato di gara.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda, di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Tuttavia, a pena di esclusione dall'“AS”, l'avvalimento in fase di “Appalto Specifico” è consentito solo se l'ausiliaria ha conseguito l'ammissione allo “SDAPA” almeno alla categoria merceologica oggetto dell'AS”, con riferimento al “singolo lotto”, ove previsto, per la quale si intende fornire ausilio, alla data di invio della “lettera di invito” ed è stata, quindi, invitata.

Inoltre, a **pena di esclusione** l'avvalimento o il ricorso da parte dei Consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, ai requisiti di consorziate non esecutrici, in sede di appalto specifico, è consentito solo se l'ausiliaria o la consorziata che presta il requisito **abbia conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nel presente capitolato d'onori, significando che la società ausiliaria potrà anche non essere ricompresa nel novero degli invitati.**

Nel caso di impresa non già ammessa che presenta la domanda di ammissione prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico, in sede di appalto specifico, **dovrà produrre** all'Amministrazione copia della domanda di ammissione presentata alla “Consip S.p.A.”.

Sarà cura dell'Amministrazione verificare in corso di “AS” l'avvenuta ammissione dell'impresa ausiliaria o della consorziata che presta i requisiti da parte di “Consip S.p.A.”, **da perfezionare necessariamente entro la data della prima seduta pubblica inerente la valutazione della documentazione amministrativa.**

In caso di diniego all'ammissione dell'impresa indicata, **l'Amministrazione valuterà**, al ricorrere dei presupposti di cui agli articoli 97 e 104 del Codice, l'eventuale sostituzione con altra impresa ammessa secondo le modalità sopra riportate.

Per quanto concerne la specifica tipologia dell'avvalimento c.d. “premiale” e l'eventualità di ricorso a Società ausiliarie non ammesse allo “SDAPA” e, quindi, non invitate, valgono le stesse modalità operative di cui sopra con le seguenti specifiche:

- è consentito solo se l'ausiliaria o la consorziata che presta il requisito abbia conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nel presente capitolato d'onori;
- sarà cura dell'Amministrazione verificare in corso di “AS” l'avvenuta ammissione dell'impresa ausiliaria o della consorziata che presta i requisiti, da parte di “Consip S.p.A.”, da perfezionare necessariamente entro la data della prima seduta pubblica inerente la valutazione della documentazione tecnica.
- in caso di diniego all'ammissione dell'impresa indicata, l'Amministrazione procederà alla non assegnazione dei punteggi per i quali l'operatore economico è ricorso all'avvalimento.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'ausiliaria per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

L'operatore economico e l'Impresa l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante consente, ai sensi dell'articolo 104, comma 6, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara (lotto) sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il "DGUE" della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

In ogni caso, la stazione appaltante in gara ha l'onere di verificare la natura e la consistenza dei requisiti posseduti dal concorrente ausiliato, la natura dell'avvalimento e l'idoneità formale del contratto da avvalimento.

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

1. **è ammessa** la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, **fatta salva l'ipotesi che l'ausilio sia fornito per migliorare l'offerta;**
2. **è ammesso** che il concorrente **possa avvalersi** di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito;
3. **è sempre ammesso** l'avvalimento all'interno di un "RTI o Consorzio ordinario" tra mandante e mandataria o tra consorziate;
4. l'avvalimento **non è ammesso** per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5. **non è ammesso** l'avvalimento circa la capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono "opere e componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica", di cui all'articolo 104, comma 11, del Codice;
6. l'ausiliaria **può assumere il ruolo** di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci rese dal soggetto sul quale l'offerente fa affidamento per il soddisfacimento dei requisiti, l'Amministrazione dà all'offerente e/o a tale soggetto la possibilità di presentare le misure correttive eventualmente adottate al fine di rimediare all'irregolarità constatata e, di conseguenza, di dimostrare che può essere nuovamente considerato un soggetto affidabile, e solo in subordine, e se il soggetto al quale è opposta una causa di esclusione, di cui all'articolo 57, Paragrafi 1 e 4, della Direttiva 2014/24, non ha adottato alcuna misura correttiva, o se quelle adottate sono ritenute insufficienti dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può, o, se il suo diritto nazionale la obbliga, deve imporre all'offerente di procedere alla sostituzione di detto soggetto (c.f.r. Consiglio di Stato, sez. III, 02.12.2021 n. 8043)

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega in fase di offerta:

- a) una sua dichiarazione, **sottoscritta con firma digitale**, verificabile ai sensi dell'articolo 105, allegato II.8, del Codice, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari e avvalibili di cui all'articolo 100 del Codice, per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi;
- b) una dichiarazione, **sottoscritta con firma digitale**, da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione, **sottoscritta con firma digitale**, dall'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga incondizionatamente e irrevocabilmente verso il concorrente e verso la stazione appaltante:
 1. alla messa in disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie e dei mezzi di cui è carente il concorrente;
 2. la non partecipazione alla procedura in proprio o associata o consorziata, nel caso in cui presti avvalimento per migliorare l'offerta dell'ausiliata;
- e) contratto di avvalimento, **in originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o copia autentica notarile**, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie e/o i mezzi prestati per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria e, pertanto, dovrà essere **determinato nell'oggetto, nella durata**, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. (es. importo economico);
- f) **"PASSOE" della Società ausiliaria;**

g) il “DGUE” sottoscritto con firma digitale, di cui all’articolo 91, lettera b), del Codice, nel quale attesti di possedere i requisiti oggetto di avvalimento.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di **data certa** (con le modalità previste dall’articolo 2704 c.c. ovvero con firma digitale di cui all’articolo 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs.vo nr. 82/2005), anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento c.d. “**tecnico od operativo**”, mentre nell’eventualità di avvalimento c.d. “**di garanzia**” è sufficiente “l’impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva validità finanziaria ed il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità”.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed **escute** la garanzia provvisoria. La stazione appaltante verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 96 del Codice ed imporrà all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

La stazione appaltante ha facoltà di eseguire in corso d’esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria e l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, **pena la risoluzione del contratto di appalto**.

7. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’“OFFERTA” dovrà essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena la sua irricevibilità e comunque la sua irregolarità.

L’“OFFERTA” si compone delle seguenti parti e contiene i rispettivi documenti:

1. “*Sezione Amministrativa*”:
 - a. *Documentazione di “Appalto specifico”* che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 8.1;
 - b. *Documentazione amministrativa*;
2. “*Busta Economica* che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 8.8;

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra “a sistema” nelle varie Sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documento	Sezione	Busta
Domanda di partecipazione	Amministrativa	Appalto specifico
Attestazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;	Amministrativa	Appalto specifico
Modello di dichiarazione integrativa	Amministrativa	Appalto specifico
Procure	Amministrativa	Appalto specifico
Garanzia provvisoria	Amministrativa	Appalto specifico

Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa	Appalto specifico
DGUE concorrente	Amministrativa	Amministrativa
PASSOE Operatore economico	Amministrativa	Amministrativa
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Amministrativa	Amministrativa
F24 attestante il pagamento del bollo	Amministrativa	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del contributo CIG A0334C7481	Amministrativa	Amministrativa
DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa	Amministrativa
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria – contratto di avvalimento	Amministrativa	Amministrativa
PASSOE ausiliaria	Amministrativa	Amministrativa
Autodichiarazione da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000, circa il possesso all'interno del proprio organico aziendale di almeno tre delle figure professionali e delle relative certificazioni e competenze come riepilogate al Paragrafo 5.6 del capitolato tecnico di gara.	Amministrativa	Amministrativa
N. 3 Curricula Vitae ed eventuali certificazioni delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro di cui al Paragrafo 5.6. del capitolato di gara	Amministrativa	Amministrativa
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	Amministrativa	Amministrativa
Documento	Sezione	Busta
Offerta economica (generata dal sistema)	Economica	Busta economica
Prospetto di offerta economica predisposto dalla SA	Economica	Busta economica

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i "file" che compongono l'offerta, che non siano già in "formato .pdf", devono essere tutti convertiti in "formato .pdf".

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal "Sistema", che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "Invio" dell'offerta medesima.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'Invito.

Si precisa, inoltre, che:

- l'"OFFERTA" pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'"OFFERTA", chi ha inviato un'"OFFERTA" potrà **ritirarla (un'"OFFERTA" ritirata equivarrà ad un'"OFFERTA" non presentata)**;
- il "Sistema" non accetta "OFFERTE" presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle stesse, nonché "OFFERTE" incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'"offerta economica" in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura**.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a "Sistema", nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Codice, **per almeno 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.


Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7.1 Regole per le forme di partecipazione

AL FINE DI CONSENTIRE DELLE OPERAZIONI PIÙ AGEVOLI E SNELLE, CIRCA LA COSTITUZIONE DELLE OFFERTE, SI FACCIA RIFERIMENTO ALLA FIGURA SUCCESSIVA

Modello riepilogativo schema costituzione buste visibile ai concorrenti



SEZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE ECONOMICA

8. CONTENUTO DELL'OFFERTA

8.1 Documentazione amministrativa (Busta amministrativa)

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il "Sistema" la seguente "Documentazione amministrativa":

1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione di cui al successivo Paragrafo 8.2;
2. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore di cui al successivo Paragrafo 8.3;

3. Documento attestante il versamento del contributo all'A.N.A.C. di cui al successivo Paragrafo 8.4;
4. Comprova in ordine all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. nr. 672/1972, secondo le modalità di cui al successivo Paragrafo 8.1.1.;
5. "PASSOE" di cui al precedente Paragrafo 2.8;
6. "DGUE" di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs.vo nr. 36/2023;

Il concorrente dovrà, altresì, presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

7. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento di cui al successivo Paragrafo 8.5;
8. Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo Paragrafo 8.6);
9. Attestazione ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
10. Eventuale documentazione relativa ai sopralluoghi, ove previsti;
11. Autodichiarazione da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000, circa il possesso, all'interno del proprio organico aziendale, di almeno tre figure professionali, provviste delle relative certificazioni e competenze, come riepilogate al Paragrafo 5.6 del capitolato tecnico di gara.
12. "Curricula vitae" delle figure professionali componenti il "Gruppo di lavoro", di cui al Paragrafo 5.6 del capitolato tecnico di gara.

Inoltre, si rappresenta che gli operatori economici, con la presentazione dell'offerta, dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dal "Patto di integrità" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" che, ad ogni buon fine, sono allegati in bozza "a sistema" e sul sito del committente (**allegati nr. 4 e 5**).

Gli operatori economici, che risulteranno aggiudicatari, dovranno accettare incondizionatamente tutte le clausole derivanti dai predetti documenti sottoscrivendoli formalmente all'atto della stipula contrattuale.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto d'integrità" costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della Legge nr. 190/2012.

Costituisce, altresì, causa tassativa di esclusione dalla presente procedura la mancata accettazione della c.d. "clausola sociale", qualora prevista, in aderenza alla previsione di cui all'articolo 5 della Delibera nr. 114 in data 13.02.2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante "Linee Guida n. 13" afferente "La disciplina delle clausole sociali".

Costituisce, inoltre, causa di esclusione dalla procedura di gara, la mancata adesione ai "Protocolli di Legalità", ove presenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del Decreto-legge 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.

Costituisce, infine, **causa di esclusione** dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

8.1.1 Imposta di bollo

L'operatore economico dovrà certificare, all'atto della presentazione dell'offerta, il pagamento della marca da bollo, in misura di euro 16,00, per ogni lotto (eventuale) al quale si intende partecipare, così come previsto dalla vigente normativa di settore (D.P.R. 26/10/1972, n. 642, come modificato dall'articolo 1, comma 594, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014).

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 potrà avvenire mediante l'utilizzo e secondo le indicazioni dei campi precompilati del "modello F24" (**Allegato n. 8**) o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo, ovvero copia informatica del "modello F24", ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in

formato.pdf.

In aderenza alla circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 22/E del 28 luglio 2023, all’aggiudicatario della presente procedura, in riferimento ai contratti discendenti da ogni singolo lotto, ove previsto, all’atto della stipula verrà scomputato quanto versato nella fase di selezione.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancata presentazione del documento predetto, si applica l’articolo 101, comma 1, del Codice.

La “**Dichiarazione sostitutiva**” di partecipazione, di cui al successivo Paragrafo 7.2, deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo. Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

8.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione” generata automaticamente dal “Sistema”. Detta “dichiarazione sostitutiva”, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000, contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- l’accettazione delle modalità della procedura;
- indicazione del/dei lotto/i per cui si partecipa, ove previsti;
- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- dichiarazione in ordine all’insussistenza della causa interdittiva di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.nr. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente; si precisa in proposito che, ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter, dell’articolo 53 del D.lgs. nr. 165/2001, l’articolo 21 del D.Lgs. nr. 39/2013 ha chiarito che devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.lgs. nr. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
- dichiarazione circa la presenza di condanna o motivi che costituiscano cause di esclusione ai sensi degli articoli 94, 95 e 97 del Codice;
- ricorso o meno al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare, facendosi rinvio a quanto precisato al successivo Paragrafo 13 per i documenti da produrre;
- l’informativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
- consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE nr. 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/08/2019, nr. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Autodichiarazione da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000, circa il possesso all’interno del proprio organico aziendale di almeno tre delle figure professionali e delle relative certificazioni e competenze come riepilogate al Paragrafo 5.6 del capitolato tecnico di gara.

[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione”, facoltativo negli altri casi]

- l'impegno a sottoscrivere la dichiarazione di conformità (**Allegato 15**) agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**, la mancata dichiarazione di ricorso al predetto istituto e la mancata indicazione dei servizi e delle forniture che s'intende subappaltare nella **“Dichiarazione sostitutiva di partecipazione”**.

Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve nella suddetta dichiarazione indicare:

- (solo per i R.T.I.) l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati, le prestazioni che ciascuno eseguirà e la misura percentuale delle stesse (resta fermo quanto sopra precisato per cui, a pena di esclusione, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese e, pertanto, in misura superiore rispetto ai requisiti della mandanti/consorziate/retiste e ed alle prestazioni da queste eseguite*) (***Tale previsione normativa deve intendersi espunta dall'ordinamento in forza della pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20.**)
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 68 del Codice.

In caso di Consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), del Codice, il consorzio deve attestare se e per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale.

I consorzi stabili, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera f), del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni, da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica, ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una **“Dichiarazione sostitutiva di partecipazione”**.

In caso di Consorzio, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), del Codice, e di Aggregazioni con soggettività giuridica, sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una “dichiarazione sostitutiva di partecipazione”.

La Dichiarazione verrà generata dal “Sistema” in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il “Sistema” dopo averla:

- i) scaricata e salvata sul proprio pc;
- ii) sottoscritta digitalmente:
 - in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
 - in caso di Consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, e di Aggregazioni con soggettività giuridica:
 - dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune;

- dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.

L'operatore economico allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore economico concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Qualora non sia possibile tecnicamente inserire "a sistema" tali informazioni, l'operatore economico candidato può utilizzare il "Modello di dichiarazione integrativa" (**Allegato 9**).

8.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Codice, pari al 2% del valore stimato dell'appalto, laddove per valore stimato dell'appalto è da intendersi l'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Codice.

Nello specifico, l'importo della garanzia è pari ad **Euro 14.055,26**.

In caso di partecipazione a più lotti, ove previsti, il concorrente dovrà prestare:

- a) tante garanzie provvisorie quanti sono i Lotti, ove previsti, a cui si intende partecipare ognuna del corrispondente importo e riportante il riferimento al numero del Lotto per cui la cauzione è prestata;
- b) ovvero un'unica garanzia provvisoria di importo cumulativo relativo ai Lotti, ove previsti, per cui si intende partecipare e riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la garanzia è prestata. In questa seconda ipotesi la medesima cauzione dovrà essere inserita nell'apposita sezione relativa all'"appalto specifico".

Tali garanzie potranno essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 106, comma 8, del Codice.

In tal caso, l'operatore economico, anche facente parte di una associazione (ATI/RTI), dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente oppure rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente, con indicazione dei riferimenti del documento stesso (data rilascio, numero identificativo, se del caso ente competente); la stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.

Il predetto impegno deve essere reso, a pena di esclusione, anche nell'eventualità di una costituzione di una garanzia in titoli di debito pubblico e/o in contanti ed assegni circolari.

In caso di partecipazione a più lotti, ove previsto, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, nr. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la

mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La stessa è svincolata automaticamente al **momento della sottoscrizione del contratto.**

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 106 del Codice.

La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione, in ossequio all'articolo 106, comma 10, del Codice.

Oltre i casi di cui all'articolo 104 del Codice, l'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione per l'accertato difetto dei requisiti dichiarati e/o la rilevata mancanza dei medesimi, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria, quale atto automatico ad essa conseguenziale, in quanto la stessa copre soltanto i "fatti" che si verificano nel periodo compreso tra l'aggiudicazione e il contratto e non anche al periodo compreso tra la "proposta di aggiudicazione" e l'"aggiudicazione definitiva". (Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria, sentenza n. 7/2022).

Permane, comunque, la possibilità per l'Amministrazione, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente ai sensi degli articoli 1337-1338 del Codice Civile.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso **TESORERIA CENTRALE - IBAN n. IT 42Z 010000 3245 350 0 14 3560 05 CODICE 350 ROMA - Ministero dell'Interno in Conto Entrate Eventuali e Diversi del Ministero dell'Interno.**

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini, di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

5. riportare l'autentica della sottoscrizione del garante, oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e prodotta in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. nr. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale conforme alle disposizioni dell'articolo 23 bis del d.lgs. nr. 82/2005.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente (Valido da gennaio 2024) e prodotta in una delle seguenti forme:

- **originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;**
- **in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. nr. 82/2005;**
- **in duplicato informatico dell'originale conforme alle disposizioni dell'articolo 23 bis del d.lgs. nr. 82/2005.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di bonifico dovrà essere presentata "a sistema" una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.**

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al Paragrafo 7.1.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte **di una sola** associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie “UNI CEI ISO 9000”, **trova applicazione** anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata/tardiva presentazione della garanzia provvisoria, come pure della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, da parte di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, solo a condizione che i cennati documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile e, quindi, è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura:

Garanzia provvisoria per l’appalto specifico avente ad oggetto “l’aggiornamento tecnologico della infrastruttura hardware del CRAIM (Centro Ricerche Analisi Immagini Multimediali), con correlati servizi di installazione e configurazione, addestramento, manutenzione ed assistenza evolutiva, nonché “help-desk” per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi”. CIG: A0334C7481

8.4 Pagamento del contributo all’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli importi devono essere calcolati nel rispetto della “Tabella B.”, di cui alla Delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023, o successiva Delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella Sezione “contributi in sede di gara”, e sulla base del valore stimato dell’appalto, dove per valore stimato dell’appalto è da intendersi l’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Codice.

Il contributo è dovuto in relazione al **CIG: A0334C7481**

CIG A0334C7481: Euro 77,00.

A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio “GCG (Gestione Contributi Gara)”, già attivo dal 11 novembre 2019) resterà l’unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L’operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- “Pagamento on line” mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante attraverso il “Sistema”, sia nel caso di pagamento “on line”, sia nel caso di pagamento “mediante

avviso”, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del “Portale dei pagamenti” dell’A.N.A.C., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai “Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)”.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)”. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente, dal lotto di partecipazione, ove previsto, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della Legge nr. 266/2005.

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, nr. 266, recante evidenza del codice di identificazione di cui al presente capitolato d’oneri.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari costituiti/costituendi, Aggregazioni (di qualsiasi tipo), di Consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il versamento è effettuato a cura rispettivamente dell’Impresa mandataria, della capogruppo, dell’Impresa retista mandataria/Organo comune o del Consorzio.

8.5 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

L’operatore economico che, al momento della presentazione della domanda di ammissione o in sede di modifica dati ha dichiarato di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oltre a produrre in tali sedi la documentazione richiesta dal Paragrafo 5.5 del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, dovrà inserire “a sistema” quanto segue:

- una apposita dichiarazione resa dal Rappresentante legale con cui dichiara di non partecipare al “singolo lotto”, ove previsto, quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti, di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

8.6 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “*Amministrativa*”, copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP nr. 4 del 7 luglio 2011, come aggiornata dalla Delibera nr. 556 del 31.05.2017). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del contratto.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. nr. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. nr. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. nr. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. nr. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. nr. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. nr. 82/2005.

8.7 Soccorso istruttorio

Le carenze, omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione trasmessa, ivi compresa la domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101, comma 1, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del "DGUE" e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento **può essere** oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione e di altre dichiarazioni richieste, **è sanabile**;
- il difetto di sottoscrizione dell'offerta economica **non è sanabile**, solo nel caso in cui non sia possibile con assoluta certezza ricondurre ed imputare tale offerta ad un determinato soggetto o operatore economico (Sentenza n. 831/2023 T.A.R. Sicilia);
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- **è sanabile** la mancata produzione della comprova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 8.1.1;
- **è sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata/tardiva presentazione della garanzia provvisoria, come pure della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, da parte di un fideiussore anche

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, solo a condizione che i cennati documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. nr. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);

- **è sanabile** la presentazione di una garanzia e/o più garanzie di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate al precedente Paragrafo 8.3 (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie);
- **non è sanabile**, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della/e garanzia/e provvisoria/e da parte di un soggetto non legittimato al rilascio o non autorizzato ad impegnare il garante;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del Codice, nonché accettazione specifica della "clausola sociale", qualora prevista, nonché di quelle contenute nel "Patto di integrità" e nel "Codice di comportamento", adesione ai "Protocolli di Legalità", ove presenti), **sono sanabili**;
- **è sanabile** la mancata presentazione del "PASSOE", di cui al precedente Paragrafo 2.8, così come la mancata registrazione al "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico", di cui alla Delibera nr. 464 del 27/07/2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **non è sanabile** la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice, comportando l'esclusione automatica dalla procedura di gara, fatti salvi i casi delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e qualora la stazione appaltante non abbia previsto idonei campi/spazi per il loro inserimento;
- **non sono sanabili** le omissioni, inesattezze ed irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente ai sensi dell'articolo 101, comma 1, lettera b), del Codice;
- **è sanabile** la mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo, ove previsto;
- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento c.d. "tecnico od operativo", mentre nell'eventualità di avvalimento c.d. "di garanzia" **è sufficiente** "l'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva validità finanziaria ed il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità";
- **non è sanabile** la mancata indicazione della ripartizione delle quote di esecuzione delle prestazioni nell'economia dell'offerta delle imprese associate o consorziate, che ne determina l'incompletezza e/o la sua parzialità (Consiglio di Stato, Sez. V, 05.08.2020, n. 4927);
- **è sanabile** la mancanza, l'incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Busta amministrativa", nel caso in cui la stessa sia redatta in lingua straniera;
- **è sanabile** la mancata trasmissione del "Modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante*", relativamente al lotto di partecipazione, ove previsto, di cui alla Tabella del capitolato tecnico di gara, di cui al successivo Paragrafo 8.8;
- **è sanabile** la mancata produzione dell'attestazione ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- **è sanabile** la mancata produzione dell'attestazione relativa al possesso all'interno del proprio organico aziendale delle tre figure professionali, di cui al Paragrafo 5.6 del capitolato di gara;
- **è sanabile** la mancata trasmissione dei "curricula vitae" e delle correlazioni nominative con i "CV" delle figure professionali impiegate mediante soccorso istruttorio.

(* Si rammenta che la Tabella opportunamente compilata e sottoscritta digitalmente deve essere inserita "a sistema", nell'apposito spazio predisposto dalla stazione appaltante, con la raccomandazione di non indicare o comunque fornire i dati dell'"offerta economica" che consentano

di ricostruire l'importo complessivo offerto (c.d. commistione) in "busta" diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura).

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del "Sistema" dove deve essere inserita la documentazione richiesta (che sarà in ogni caso l'area Comunicazioni), fatta salva la previsione di cui al precedente Paragrafo 2.8.2.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente ai sensi degli articoli 1337-1338 del Codice Civile.

Rimane fermo, altresì, il potere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di applicare sanzioni amministrative pecuniarie qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte degli operatori economici, come previsto dall'articolo 222, comma 13, del Codice.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, comma 1, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

8.7.1 Soccorso istruttorio procedimentale

Il soccorso procedimentale si differenzia dall'istituto del soccorso istruttorio, in quanto costituisce una modalità ammessa dall'ordinamento attraverso cui il RUP può chiedere chiarimenti ed emendare errori "materiali" riguardanti il contenuto tecnico ed economico dell'offerta.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'errore può essere considerato "materiale" solo se chiaramente riconoscibile e ravvisabile "*ictu oculi*" dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di indagini ricostruttive, dovendo concretarsi in una "discrepanza tra volontà decisionale chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell'atto", e richiedendo una correzione di ordine meramente materiale.

La stazione appaltante/RUP/Commissione giudicatrice, in tale eventualità, potrà procedere, anche tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente, **che in ogni caso non dovranno assumere un carattere integrativo dell'offerta**, ma essere finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione, superandone le eventuali ambiguità e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale.

8.8 Offerta Economica

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, per ogni "singolo lotto" di interesse, ove previsto, attraverso il "Sistema" alla stazione appaltante, un'offerta economica costituita da una dichiarazione generata dal "Sistema" che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere "a sistema" e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.

Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:

- a) **i valori economici richiesti, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.** Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con due decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal "Sistema" al secondo decimale. Ad esempio (in caso di

- arrotondamento al secondo decimale): 21,214 viene arrotondato a 21,21; 21,216 viene arrotondato a 21,22;
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi** di lavoro di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - c) **la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni** dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
 - d) **le ulteriori dichiarazioni ivi previste.**

“Modello di offerta economica” predisposto dalla stazione appaltante

Inoltre, gli operatori economici candidati alla presente procedura dovranno, per ogni singolo lotto di partecipazione, ove previsto, far pervenire attraverso il “Sistema”:

- il “modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante” (**allegato nr. 13**), di cui al “capitolato tecnico”, compilato in ogni sua parte nell'apposita sezione “**economica di lotto**”, dopo averlo sottoscritto digitalmente con le medesime modalità sopra indicate.

Si precisa che, in caso di discordanza tra il valore complessivo inserito nell'offerta generata dal “Sistema” e quello del “Modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante”, sarà preso a riferimento quello riportato nello schema di offerta generato dal “Sistema”.

(Si rammenta che il suddetto “Modello di offerta”, opportunamente compilato, rispettivamente per ciascun lotto, ove previsto, deve essere inserito a “Sistema”, nel rispettivo spazio predisposto dalla stazione appaltante, con la raccomandazione di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica” in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura).

Si precisa che il mancato invio del predetto “Modello di offerta/Tabella” **non sarà causa di esclusione**, ma sarà oggetto di soccorso istruttorio.

L'**Offerta Economica**, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, nr. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, nr. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

9. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

La presente procedura non è suddivisa in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice in ragione dell'unicità funzionale della fornitura.

10. AGGIUDICAZIONE E ULTERIORI VINCOLI

10.1 Criterio di aggiudicazione

La procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Codice, in quanto trattasi di forniture e servizi reperibili sul mercato da una pluralità di fornitori con specifiche tecniche comparabili.

10.2 Ulteriori regole e vincoli

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta, per ogni "singolo lotto", ove previsto, secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del "Sistema", nel materiale informativo di supporto presente sul sito www.acquistinretepa.it.

Saranno esclusi i concorrenti che presentino offerte economiche superiori all'importo posto a base d'asta.

Saranno, altresì, esclusi i concorrenti che:

- presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura;
- offerte plurime e/o che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della "par condicio" tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- non riportino l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 108, comma 9, del D. Lgs.vo nr. 36/2023;
- abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, del Codice, sono considerate **inammissibili**, e pertanto verranno escluse dalla procedura le offerte:

- a) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara o sia pari a 0. In questo ultimo caso, l'esclusione dell'operatore economico non sarà comunque automatica **poiché un'offerta pari a zero può essere qualificata come offerta anormalmente bassa**, per cui la stazione appaltante seguirà la procedura prevista per quest'ultima, chiedendo all'offerente spiegazioni in merito all'importo dell'offerta medesima. Tali spiegazioni possono contribuire alla valutazione dell'affidabilità dell'offerta e consentirebbero di dimostrare che, sebbene l'operatore economico abbia proposto un prezzo pari a zero euro, l'offerta di cui trattasi non inciderà sulla corretta esecuzione dell'appalto. (Cfr. Corte di giustizia UE, IV Sezione, sentenza 10 settembre 2020, causa C-367/19)
- b) **non conformi** ai documenti di gara;
- c) **ricevute oltre i** termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- d) **in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione**;
- e) **considerate** anormalmente basse;
- f) **presentate da offerenti** che non possiedono la qualificazione necessaria;
- g) il cui prezzo **supera l'importo posto a base di gara**, stabilito e documentato prima dell'avvio della

procedura di appalto.

Sono considerate **irregolari** le offerte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 8, del Codice:

- a) non rispettano i documenti di gara;
- b) ricevute in ritardo;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.

Sono invece considerate **inaccettabili** le offerte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 9, del Codice:

- a) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- b) le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Sono, inoltre, considerate **inadeguate** le offerte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 10, del Codice:

- a) non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante o dell'ente concedenti e ai requisiti specificati nei documenti di gara;
- b) se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi degli articoli 94 e 95, o dell'articolo 167, comma 1, lettera c), del Codice;
- c) se l'operatore economico non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 99 del Codice.

Si configurano, altresì, come offerte condizionate, e come tali **inammissibili**, quelle carenti dell'accettazione espressa della **clausola sociale**, ove prevista, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 101 del Codice.

Saranno, altresì, esclusi i concorrenti che:

- a) presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura;
- b) offerte plurime e/o che siano sottoposte a condizione;
- c) offerte incomplete e/o parziali;
- d) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- e) offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- f) siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della "par condicio" tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- g) non riportino l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice, fatto salvo per le forniture senza posa in opera e le prestazioni di origine meramente intellettuale;
- h) abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comporteranno quanto segue:

- a) sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. n. 445/2000;
- b) esclusione dalla partecipazione alla presente procedura e oggetto di comunicazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'articolo 96, comma 15, del Codice.
- c) risoluzione del contratto qualora sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del Codice.

Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 108, comma 10, del Codice;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, ai sensi dell'articolo 69 del R.D. nr. 827/1924;
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente per non convenienza o inidoneità dell'offerta (cfr. Delibera A.N.A.C. n. 79 del 29/01/2020);
- d) non stipulare il contratto motivatamente.

11 FASE DI AGGIUDICAZIONE

11.1 Documentazione Amministrativa

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente nel "Sistema" e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal "Sistema" medesimo.

La data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella "lettera di invito", fatta salva la facoltà della stazione appaltante di anticipare/posticipare tale termine sempre tramite apposita comunicazione data "a sistema", con congruo anticipo, a tutti gli operatori economici candidati.

La stazione appaltante nomina, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, ove previsto, una Commissione di gara.

Durante la prima seduta aperta al pubblico, il R.U.P. e/o qualora previsto la Commissione procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il "Sistema". La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di "Documentazione amministrativa" e "Buste economiche" (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza "a sistema" delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente precisato, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal "Sistema" medesimo e dunque nessuna offerta sarà presente "a sistema";
- b) all'apertura delle offerte presentate e, quindi, accesso all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le "Offerte economiche" resteranno segrete, chiuse/bloccate "a sistema" e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il "Sistema" consentirà l'accesso alla "Documentazione amministrativa" e la stazione appaltante procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
- c) alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex articolo 2359 c.c., proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'articolo 95, comma 5, lettera m), del Codice.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al "Sistema" **a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it**.

Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi sempre mediante "Sistema".

Successivamente il Responsabile Unico del Progetto procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'oneri;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ad esito delle verifiche di cui sopra, il RUP provvede a:

- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio, di cui al precedente Paragrafo 8.7;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì tempestivamente agli adempimenti di cui all'articolo 27, comma 3, del D.Lgs.vo nr. 36/2023.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Relativamente alla fase di analisi della “Documentazione amministrativa”, il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa (con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica), assegna al concorrente un termine, **non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è **escluso** dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Sono pubblicati tempestivamente sul sito della stazione appaltante <https://www.poliziadistato.it/articolo/31560/>, gli atti di cui al richiamato articolo 27, comma 3, del Codice.

11.2 Valutazione offerta economica

Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, nella seduta pubblica di apertura delle “offerte economiche”, la cui data verrà comunicata agli offerenti ammessi tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente, la presenza “a sistema” della documentazione economica, che verrà esaminata dal Responsabile Unico del Progetto, eventualmente supportato da un “Seggio di gara” all'uopo nominato, in seduta pubblica, procedendo contestualmente alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex articolo 2359 c.c., nonché proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'articolo 95, comma 5, lettera d), del Codice.

In seguito all'esame delle “offerte”, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti riportino lo stesso importo, ovvero lo stesso ribasso percentuale, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un lasso temporale all'uopo stabilito dalla stazione appaltante.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.8.1.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'“ex aequo”, il “Responsabile Unico di Progetto” procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2, Paragrafo 2.8.1.

12 ANOMALIA, COMPROVA REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

12.1 Anomalia

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, ove prevista, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, relativamente a ciascun lotto, ove previsto, che appaiono anormalmente basse, procedendo con la verifica dell'anomalia nei modi di legge e in aderenza alle “Linee Guida” dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e al Comunicato del Presidente dell'Autorità medesima in data 05/10/2017.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad

individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite “Sistema”, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

È facoltà del concorrente allegare, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Conseguentemente, il RUP procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito, dichiarando l’anomalia di quelle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, ovvero che, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 110 del Codice, appaiono anormalmente basse, in base ad elementi specifici che, in base ad elementi specifici che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si elencano:

- oneri aziendali della sicurezza non congrui all’entità della proposta economica;
- costi del personale, dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, e 110, comma 5, lett. d), che non rispettano i minimi salariali dei CCNLL di riferimento;
- ribasso d’asta superiore al 35%.

Tale indagine potrà essere condotta nel contesto del procedimento di anomalia dell’offerta.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lettera d), e 110, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice.

Si fa presente che, secondo il principio dell’invarianza di cui all’articolo 108, comma 12, del Codice, il momento della cristallizzazione del perimetro dei concorrenti, sul cui numero vengono eventualmente applicate le formule per la rilevazione della soglia di anomalia stabilite nei documenti di gara, è fissato successivamente alla fase della valutazione della documentazione amministrativa, sub fase di soccorso istruttorio compresa.

12.2 Prova dei requisiti di accesso alla gara

Con riferimento a quanto disciplinato dagli articoli 91, comma 1, lettera b), e 17, comma 5, del Codice, la stazione appaltante procederà a richiedere, prima telematicamente e poi formalizzando la richiesta, al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito, di ciascun lotto, ove previsto, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti, attraverso la presentazione della documentazione di seguito indicata:

1. ogni documento idoneo a supportare quanto dichiarato relativamente alla capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa del concorrente (ad es. referenze dei committenti/verbali di collaudo);
2. certificato aziendale di garanzia della qualità conforme alla serie di norme “UNI EN ISO 9001:2015 o superiori in corso di validità, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie “UNI CEI EN 45000” e/o altra certificazione/attestazione in caso si usufruisca delle ulteriori riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8, del Codice;
3. prova del “fatturato globale” richiesto per la partecipazione al “singolo lotto”, ove previsto;
4. eventuali giustificativi circa gli elementi di costo che hanno costituito l’importo complessivo dell’offerta economica presentata.

La prova del requisito è fornita, rispetto al fatturato globale, ai sensi dell’articolo 105, nonché dell’allegato II.8 del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati al momento dell’invio della lettera di invito;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA presentati al momento dell’invio della lettera di invito.

I documenti sopra indicati dovranno essere presentati, entro il termine di 15 (quindici) giorni, a **pena di esclusione**, attraverso l’invio in formato elettronico tramite il “Sistema” nell’apposita sezione, creata sul “Fascicolo Virtuale

dell'Operatore Economico", ovvero, qualora non possibile, via PEC all'indirizzo dipps015.0700@pecps.interno.it. La stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale.

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, **si procederà all'esclusione** del concorrente dalla gara, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'articolo 96, comma 15, del Codice.

Si specifica che – in virtù di quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 13, della Legge 11 novembre 2011 nr. 180 – la stazione appaltante non procederà ad effettuare le verifiche di cui sopra nel caso in cui il concorrente secondo in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all'intera compagine, alle verifiche di cui sopra.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Codice.

(Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del Codice, presso la "Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici" opera il "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)" che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 del Codice, che l'operatore economico inserisce).

12.3 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione, in relazione a ciascun lotto, ove previsto, della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice, aggiudica l'appalto sempre tramite la redazione di un provvedimento amministrativo espresso (TAR Catanzaro, Sez. I, 25/05/2021, n. 1085 - TAR Molise, sez. I, nella sent. 7 dicembre 2021, n. 4189).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti secondo le modalità precedentemente descritte.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla **revoca** dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui il "singolo lotto", ove previsto, non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il "singolo lotto", ove previsto, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, e 89 e dall'articolo 92, comma 3, del d.lgs. nr. 159/2011 e dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del Decreto Legge 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.

La mancata adesione ai "Protocolli di Legalità", ove presenti, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Legge 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.

La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto, in aderenza all'articolo 18, comma 2, lettera c), del Codice.

In tale ottica, la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

Non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, del Codice, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale Rogante ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

L'esecuzione d'urgenza, di cui al presente Paragrafo, è ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per avviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

E', inoltre, sempre autorizzata, nel caso di servizi e fornitura, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, sempre ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del Codice, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94,95, 96 e 97 Codice.

Il termine dilatorio, di cui al primo periodo, del comma 3, dell'articolo 18, del Codice, non si applica nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera c), del medesimo articolo 32 del Codice, come nel caso della procedura in argomento.

13. SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, il contratto non può essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice, la stazione appaltante ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all'istituto del subappalto.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice, le seguenti prestazioni devono essere eseguite a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali:

- fornitura di "apparati hardware".

Inoltre, ai sensi del comma 17 dell'articolo 119 del Codice, si individuano di seguito le prestazioni che seppur subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una

più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali:

- Servizi connessi alla fornitura.

Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della Legge 13 settembre 2002, n. 646.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

La stazione appaltante, relativamente ai predetti contratti di cooperazione, opererà un'accurata valutazione sulla sussistenza di tutti i presupposti e requisiti per il ricorso allo strumento in argomento, compiuta caso per caso, alla luce dello specifico perimetro della procedura e delle prestazioni affidate mediante il contratto continuativo di cooperazione, finalizzata a verificare, con riguardo allo specifico perimetro della gara in questione, che:

- i subcontratti in argomento riguardino prestazioni di servizi e/o forniture;
- le attività regolate da tali subcontratti abbiano carattere sussidiario e secondario, complementare rispetto a quelle propriamente rientranti nell'oggetto dell'appalto, e quindi, in linea di massima, non coincidano, sotto il profilo dei contenuti, con la prestazione dedotta nel contratto di appalto principale;
- la "direzione giuridica" delle prestazioni previste da un contratto continuativo di cooperazione sia rivolta in favore dell'appaltatore e non del committente, sicché le medesime prestazioni dovranno risultare – in via generale e di continuità che prescinde dalla singola procedura di gara nel cui ambito vengono utilizzate – funzionali all'organizzazione dell'impresa appaltatrice;
- le prestazioni fornite all'appaltatore nell'ambito di siffatti subcontratti siano disciplinate sulla base di un accordo che deve essere sottoscritto prima della indizione della procedura di gara, pena la qualificazione e regolamentazione di tali accordi non come meri subcontratti, bensì come subappalti, con ogni conseguente effetto di legge in termini di vincoli, restrizioni e sanzioni in caso di violazione degli obblighi propri del subappalto.

(In caso di ricorso al subappalto, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla Delibera nr. 464 del 27/07/2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione).

I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, **previa autorizzazione** della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro II;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare, pena l'impossibilità di subappaltare le suddette prestazioni.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 119, comma 3, del Codice, e, in particolare, le subforniture a catalogo di prodotti informatici e le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, significando che nel caso si applica la Legge 18 giugno 1998, nr. 192 "Disciplina sulla subfornitura nelle attività produttive".

Ove consentito, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente "Capitolato d'onori" e dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite il "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico", di cui all'articolo 24 del Codice.

A partire dal primo gennaio 2024, la verifica di tale dichiarazione avverrà tramite la "Banca Dati Nazionale", di cui all'articolo 23 del Codice.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,

relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, comma 12, del Codice.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'articolo 119, comma 7, del Codice.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 17-bis D.Lgs.vo nr. 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del Codice.

14. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi del Paragrafo 6.4 del "Capitolato d'Oneri" del Bando Istitutivo, l'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente a "Consip S.p.A." ogni modifica dei dati riportati nella "Domanda di ammissione", l'eventuale perdita e/o modifica di tutti i requisiti previsti dal Bando e Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto che firma la "Domanda di ammissione".

Le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico e del legale rappresentante che richiede l'ammissione, nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al "Sistema" in quanto ammessi ad agire in nome e per conto dell'operatore economico, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette con le modalità definite nelle "Regole".

"Consip S.p.A." si riserva, in qualsiasi momento, di svolgere verifiche e controlli sulla veridicità, completezza, correttezza e aggiornamento delle dichiarazioni rese dagli operatori economici.

Delle verifiche compiute potrà essere data evidenza alle Stazioni Appaltanti attraverso il "Sistema", nonché all'A.N.AC. L'esito negativo delle verifiche potrà comportare la non ammissione allo "SDAPA", la revoca o l'annullamento della stessa ammissione, con impossibilità per l'operatore economico di partecipare alle relative procedure di "AS".

14.1 Disciplina transitoria per gli operatori economici già ammessi alla precedente edizione dello "SDAPA" in vigore del D.lgs.vo nr. 50/2016

Si precisa che gli Operatori economici, già ammessi alla precedente edizione dello "SDAPA" bandito sotto la vigenza del D Lgs.vo nr. 50/2016, manterranno - per effetto dell'aggiornamento alla vigente normativa delle dichiarazioni già rese in quella sede da effettuarsi mediante l'utilizzo della funzione "Modifica dati" - l'ammissione al presente "SDAPA".

La partecipazione agli "AS" sarà quindi possibile, per tali operatori, a partire dal momento in cui gli stessi aggiorneranno le proprie dichiarazioni con le modalità sopra descritte.

Per contro, gli Operatori economici non ammessi alla precedente edizione dello "SDAPA", al fine di partecipare agli "AS" banditi nell'attuale "SDAPA" dovranno presentare apposita domanda di ammissione secondo le modalità descritte nel Paragrafo 5 del "Capitolato d'oneri" del Bando Istitutivo.

15. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettere b) e c), del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante, nel termine di 10 (dieci) giorni solari la seguente documentazione:

- a) Una dichiarazione sostitutiva, relativa al possesso dei requisiti di affidabilità morale, redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000, compendiate anche i soggetti di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo 6-9-2011, nr. 159. La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del Codice, accetta che la medesima dichiarazione sia presentata attraverso la redazione del "Documento di Gara Unico Europeo ("DGUE") in formato elettronico.

L'operatore economico compila il modello elettronico messo a disposizione dalla Commissione Europea al link: <http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it> di cui allo schema allegato (**Allegato 11a, in formato "Xml"**), messo a disposizione al seguente link <https://www.poliziadistato.it/articolo/16426565ace359600651443535> secondo quanto di seguito indicato. Sarà sufficiente "caricare" il modello allegato al presente capitolato d'oneri, all'uopo predisposto dalla Stazione appaltante in relazione alla presente procedura, sull'apposito spazio presente all'interno del "link" in argomento.

Si rappresenta che, con determina 163/2023, è stato adottato il "Comunicato" con cui l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha provveduto all'aggiornamento della "Tassonomia di riferimento dei criteri" a corredo delle specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano, "Edgue-it" del 31 luglio 2021. Per rendere più semplice l'identificazione della nuova formulazione dei quesiti, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha messo a disposizione un "fac-simile" del formulario, completo di tutte le informazioni previste, che, per una pronta consultazione, si allega al presente documento (Allegato 11b).

(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il "DGUE" utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide. In caso di partecipazione in associazione va compilato e presentato un "DGUE" per ogni operatore economico);

- b) Una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000, e compendiate gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, della Legge nr. 136/2010;
- c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo Paragrafo 15 del presente Capitolato d'Oneri:
- in caso di RTI, dall'impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
 - in caso di consorzi di concorrenti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) ed e), del Codice, già costituiti con l'indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio medesimo.
- d) Ogni altro documento utile a comprovare i requisiti di accesso previsti per il presente appalto specifico

In caso di R.T.I., Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge nr. 136/2010 e ss.mm.ii, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.A.C. - nr. 4 del 7 luglio 2011).

La mancata produzione della documentazione soprarichiamata nei tempi e nelle modalità previste comporterà

l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto conforme agli schemi allegati (**Allegato nr. 3**) al presente capitolato d'Oneri, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

16. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l'aggiudicatario, all'atto della stipula del medesimo, dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della stazione appaltante.

Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'articolo 106, comma 8, del Codice. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 8.3.

Le garanzie dovranno comunque essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193.

N.B.: Nei casi di cui all'articolo 117, comma 14, del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs.vo nr. 385/1993.

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'articolo 117 del Codice.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'articolo 117 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura:

Garanzia definitiva per l'appalto specifico avente ad oggetto "l'aggiornamento tecnologico della infrastruttura hardware del CRAIM (Centro Ricerche Analisi Immagini Multimediali), con correlati servizi di installazione e configurazione, addestramento, manutenzione ed assistenza evolutiva, nonché "help-desk" per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi". CIG: A0334C7481

17. ACCESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dall'articolo 35 del Codice, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti, della Legge. nr. 241/1990.

18. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, la stessa si avvale del supporto tecnico del "Gestore del Sistema" (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del "Sistema", assumendone ogni responsabilità al riguardo, e che ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del "Sistema" stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il "Gestore del Sistema" è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del "Sistema" stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE nr. 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), la scrivente Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto

Finalità del trattamento

Si segnala che i dati personali conferiti nel corso o in occasione della presente procedura vengono trattati per finalità legate all’espletamento della procedura di ammissione al presente “SDAPA” ed alla permanenza nello stesso, tra cui, in particolare:

- l’effettuazione della verifica dei requisiti e delle condizioni richieste in capo all’operatore economico dal Bando per l’ammissione al presente “SDAPA” e lo svolgimento delle attività correlate e conseguenti, richieste per legge ai fini dell’ammissione al presente “SDAPA”, nonché per la partecipazione agli “AS” e per l’aggiudicazione degli stessi, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs.vo nr. 231/07, per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo;
- la gestione della partecipazione e dell’utilizzo dello “SDAPA” da parte dell’operatore economico ammesso e delle Stazioni appaltanti e delle Amministrazioni. Nell’ambito di tale finalità, ad esempio, i dati degli operatori economici potranno essere pubblicati nello “SDAPA” e resi visibili ed accessibili alle Stazioni appaltanti e alle Amministrazioni ed agli altri operatori economici, con le modalità e nei limiti necessari per il corretto utilizzo dello “SDAPA” in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati degli operatori economici e tutte le dichiarazioni da questi rilasciate vengono messi a disposizione e trattati dalle Stazioni appaltanti e dalle Amministrazioni ai fini di ciascun “AS”, della relativa stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti legali, fiscali, contabili ad esso connessi, nonché per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati acquisiti possono, inoltre, essere trattati per l’effettuazione di studi e statistiche (ad esempio relative alla soddisfazione degli utenti dello “SDAPA”) nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.

Base giuridica e natura del conferimento

L’Impresa è tenuta a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’articolo 10 del Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’articolo 9 del Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, nr. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP nr. 1 del 10/01/2008.
- comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio;
- comunicati alla UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A. dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs.vo nr. 231/2007.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b), e comma 32, Legge. nr. 190/2012, articolo 35 D. Lgs.vo nr. 33/2013, nonché articolo 28 del Codice), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet.

Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs.vo nr. 36/2006 e articoli 52 e 68, comma 3, del D. Lgs.vo nr. 82/2005 e ss.mm.ii.), potranno essere utilizzati dal MEF e da "Consip" ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla chiusura del presente "SDAPA". Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del "Codice Privacy".

Trasferimento all'estero

Non è previsto alcun trasferimento dei dati extra-UE.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: *i)* il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provvederà a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all'indirizzo email all'uopo indicato.

Responsabile del trattamento dei dati personali

In particolare, con la sottoscrizione del contratto, a fronte della capacità di assicurare e dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, l'Impresa aggiudicataria sarà designata "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'articolo 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di recepimento e adeguamento.

Il "Responsabile del trattamento" dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di "Titolare del trattamento", riportati nell'**Allegato 6** al presente capitolato d'onere (Atto di nomina quale "Responsabile del trattamento dei dati personali"), nonché in altro atto di natura contrattuale. Dovrà attenersi, inoltre, alle eventuali istruzioni che il "Titolare del trattamento" dovesse impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della "Consip S.p.A." (eventuale, quale Stazione Appaltante dell'Accordo Quadro) o della Committente per le finalità sopra descritte.

20. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 9 dell'articolo 17 Codice.
2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Progetto dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, nr. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 123 del Codice.
4. Le fatture, recanti obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG):
 - **CIG A0334C7481;**

attribuito dall'ANAC, dovranno essere trasmesse alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e delle Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013, recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice **IPA: U64LLU**.

5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 4 e 6 dell'articolo 121 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi di una delle fattispecie di cui all'articolo 122 del Codice, nonché delle ulteriori ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, e articolo 5, commi 4 e 5, del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 120 dell'11/09/2020.
6. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (articolo 213, comma 2, del Codice).
8. In ogni caso la stazione appaltante sull'importo netto progressivo delle prestazioni **potrà operare una ritenuta** dello 0,50 per cento, e le stesse possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del "documento unico di regolarità contributiva".
9. La stazione appaltante qualora adottabili applicherà le previsioni di cui all'articolo 17-bis D.Lgs.vo nr. 241/97 **relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici**.
10. L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR del Lazio.

21. SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE

Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 nr. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione pena la nullità del contratto.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione, esclusivamente per l'avviso di affidamento, è pari a **€ 6.300,00** (seimilatrecento/00), IVA Inclusa, e sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, che dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell'Interno).

Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto pagamento, a questa stazione appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): **dipps015.0700@pecps.interno.it**.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Tommaso Tafuri)

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

- **Allegato 1** - Capitolato tecnico del bando istitutivo e Specifiche integrative allo stesso;
- **Allegato 2**- Capitolato tecnico redatto dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti;
- **Allegato 3** - Schema di contratto e
- **Allegato 3A** Modello DUVRI statico;
- **Allegato 4** - Patto di integrità;
- **Allegato 5** - Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno;
- **Allegato 6** - Atto di designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali;

- **Allegato 7** - Regole del Sistema di “e-procurement” della Pubblica Amministrazione;
- **Allegato 8** – Modello F24;
- **Allegato 9** – Modello dichiarazione integrativa;
- **Allegato 10**– Modello dichiarazione avvalimento;
- **Allegato 11a** – Modello DGUE in formato xml;
- **Allegato 11b** – Modello DGUE in formato PDF;
- **Allegato 12**- Facsimile dichiarazione consorzi per consorziate non esecutrici;
- **Allegato 13** – Modello di offerta economica;
- **Allegato 14** – Istanza modifica condizioni economiche del contratto;
- **Allegato 15** – Allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2017.